

ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO



Piano del Parco



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

aggiornamento 5 maggio 2023



Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	6
CAPO I – STRUTTURA E ATTUAZIONE DEL PIANO	6
Art. 1- Obiettivi generali del Parco. Efficacia ed entrata in vigore del Piano.....	6
Art. 2- Perimetrazione e delimitazione delle diverse zone del Parco.....	7
Art. 3- Elaborati del Piano.....	7
Art. 4- Criteri di interpretazione del Piano e delle sue norme tecniche di attuazione.....	8
Art. 5- Contenuti del Piano e loro diversa funzione ed efficacia	8
Art. 6- Rapporti con gli atti di pianificazione di altri enti.....	9
Art. 7- Attività di documentazione, conoscenza e monitoraggio	9
Art. 8- Criteri e strumenti di attuazione del Piano.	9
Art. 9- Nulla osta, autorizzazioni e valutazioni ambientali	10
CAPO II – DISPOSIZIONI E INDIRIZZI PER LA TUTELA E L’USO DELLE RISORSE	10
Art. 10- Indirizzi e criteri per la gestione naturalistica	10
Art. 11- Tutela del patrimonio geologico e geominerario.	10
Art. 12- Tutela idrogeologica e delle risorse idriche.....	11
Art. 13- Conservazione, tutela e valorizzazione dell'ambiente marino	11
Art. 14- Tutela della biodiversità	12
Art. 15- Riqualficazione ambientale e paesistica. Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.	15
Art. 16- Attività agricole e zootecniche	15
Art. 17- Attività di pesca e maricoltura	16
Art. 18- Attività selvicolturali.....	16
Art. 19- Strutture e servizi per la fruizione e il turismo	17
TITOLO II - ZONE A DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE A MARE	17
Art. 20- Oggetto e definizioni	17
Art. 21- Norme e divieti generali a mare.....	19
Art. 22- Suddivisione in zone dell’area a mare	20
Art. 23- Zonazione dell'area a mare dell’Isola di Capraia	20
Art. 24- Zonazione dell'area a mare dell’Isola di Pianosa.....	21
Art. 25- Zonazione dell'area a mare dell’Isola di Montecristo	21
Art. 26- Zonazione dell'area a mare dell’Isola di Giannutri	21
Art. 27- Zonazione dell'area a mare dell’Isola di Gorgona	22
Art. 28- Zone MA e Zona MA a regolamentazione speciale	22
Art. 29- Zona MB a regolamentazione ristretta, Zona MB a regolamentazione speciale e Zona MB	23
Art. 30- Zona MC	27
Art. 31- Zona MD	27

Art. 32- Limitazioni alle attività esercitabili nelle aree a mare	28
TITOLO III - ZONE A DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE A TERRA.....	29
Art. 33- Suddivisione del territorio in zone a diverso grado di protezione a terra.....	29
Art. 34- Divieti generali a terra.....	29
Art. 35- Le Zone A, di riserva integrale	29
Art. 36- Le Zone B, di riserva generale orientata.....	31
Art. 37- Le Zone C, di protezione	34
Art. 38- Le Zone D, di promozione economica e sociale	38
Art. 39- Le Zone D1 - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e strutture ricettive connesse all'attività turistica.....	39
TITOLO IV - INTERVENTI EDILIZI ED INFRASTRUTTURALI	41
CAPO I – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI.....	41
Art. 40 - Generalità sugli interventi di natura edilizia.....	41
Art. 41 - Interventi edilizi, attività edilizie libere e attività con nulla osta.....	42
Art. 42 – Altre attività edilizie libere.....	42
Art. 43- Interventi su edifici di interesse culturale, storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale	43
Art. 44- Manufatti temporanei e ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di Programma aziendale.....	43
Art. 45- Strutture per la balneazione.....	44
CAPO II – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI.....	44
Art. 46– Interventi sulle strade.....	44
Art. 47 – Impianti ed infrastrutture tecnologiche: attività non consentite, interventi ammessi e modalità di realizzazione	44
TITOLO V – INTERVENTI FORESTALI	44
Art. 48 – Interventi forestali, attività forestali libere e attività con nulla osta	44
Art. 49 – Interventi soggetti a comunicazione preventiva all'Ente Parco e non soggetti al nulla osta	45
Art. 50– Interventi soggetti a comunicazione preventiva all'Ente Parco condizionati da ulteriori prescrizioni e non soggetti al nulla osta.....	45
TITOLO VI – RETE NATURA 2000.....	46
Art. 51 - Piani di Gestione dei siti N2000.....	46
Art. 52 - Norme di salvaguardia.....	43
APPENDICE A COORDINATE GEOGRAFICHE E GEODETICHE DELLE ZONE A MARE DEL PARCO	Errore. Il segnalibro non è definito.
ISOLA DI CAPRAIA	Errore. Il segnalibro non è definito.
ISOLA DI PIANOSA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ISOLA DI MONTECRISTO	Errore. Il segnalibro non è definito.
ISOLA DI GIANNUTRI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ISOLA DI GORGONA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
APPENDICE B TABELLA RIASSUNTIVA ZONE A MARE DEL PARCO: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'	Errore. Il segnalibro non è definito.



APPENDICE C | TABELLA RIASSUNTIVA ZONE A TERRA DEL PARCO: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' **Errore. Il segnalibro non è definito.**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – STRUTTURA E ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 1- Obiettivi generali del Parco. Efficacia ed entrata in vigore del Piano

1.- Il Piano del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano persegue le finalità di tutela e valorizzazione affidate all'Ente Parco con particolare riguardo per:

- a) la conservazione della biodiversità e della geodiversità;
- b) il riconoscimento dei valori, la tutela e il ripristino del capitale naturale e dei servizi ecosistemici;
- c) il contrasto ai fattori di pressione e impatto sulle risorse naturali e la lotta ai cambiamenti climatici;
- d) lo sviluppo sostenibile delle comunità locali, orientato ad un modello di economia circolare;
- e) l'educazione ambientale e la divulgazione scientifica e delle buone pratiche comportamentali.

2.- Il Piano disciplina i contenuti di cui al 1° c. Art. 12 della L. 394/1991 perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:

- a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali, di formazioni geologiche, di siti paleontologici, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali peculiari degli ecosistemi insulari terrestri e marini;
- b) la difesa e il ripristino di equilibri idraulici, idrogeologici ed ecologici;
- c) la salvaguardia e la valorizzazione dei valori culturali, antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e artigianali tradizionali compatibili;
- d) la conservazione e la valorizzazione dei valori scenici e panoramici, il recupero e la manutenzione del patrimonio territoriale e dei caratteri costitutivi dei paesaggi insulari;
- e) lo sviluppo di un'economia ecocompatibile e multifunzionale di agricoltura, selvicoltura e turismo;
- f) la riqualificazione e la valorizzazione delle aree ex minerarie e delle aree costiere per una fruizione turistico-ricreativa ecocompatibile;
- g) la protezione dal rischio di incendio;
- h) la mobilità sostenibile e l'accesso alle isole;
- i) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica nonché di attività ricreative compatibili;
- j) la realizzazione di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del Parco e di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale a basso impatto ambientale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani.

3.- Il Piano costituisce uno strumento per la tutela del Parco, delle sue risorse e dei suoi beni naturali ed ambientali, disciplinandone, in termini programmatici e dinamici, la difesa, la valorizzazione ed il potenziamento nonché l'uso e la fruizione, prevedendo le azioni e gli interventi a tal fine necessari od opportuni ed individuando le azioni e gli interventi che, invece, debbono essere interdetti. In particolare, il Piano si propone:

- a, di costituire un quadro di riferimento strategico, atto ad orientare e coordinare le azioni dei soggetti a vario titolo operanti sul territorio, valorizzandone le sinergie e rispettandone l'autonomia decisionale, tenendo conto dei principi relativi alla pubblica partecipazione, delle dinamiche sociali, economiche ed ambientali del contesto e dei possibili effetti di lungo termine delle azioni proposte;
- b, di esprimere una organica disciplina degli usi, delle attività e degli interventi di conservazione, recupero, valorizzazione o trasformazione ammissibili nel territorio protetto, onde evitare che essi possano recare pregiudizio ai siti, alle risorse e ai paesaggi oggetto di tutela, tenuto conto della compresenza del Parco, di numerosi siti della Rete Natura 2000, della Riserva della Biosfera MAB UNESCO Isole di Toscana e del Santuario *Pelagos* per la protezione dei Mammiferi Marini del Mediterraneo;

- c, di costituire il quadro conoscitivo e valutativo di riferimento per il sistema informativo territoriale e per i processi decisionali relativi alle scelte, di competenza dei diversi soggetti cointeressati, suscettibili d'incidere sulla qualità ambientale e la fruibilità dei luoghi, dei paesaggi e delle risorse oggetto di tutela.

4.- Il Piano considera i diversi elementi oggetto di tutela come parte integrante del sistema complesso di beni naturali, ambientali e culturali dell'Arcipelago Toscano; il Piano, perciò, fonda le proprie scelte sull'interpretazione complessiva del territorio (le unità del paesaggio ecologico, agrario, marino, gli elementi naturali integri e di valore testimoniale, le continuità del sistema idrografico e marino, del sistema delle risorse culturali e storico-archeologiche e delle unità insediative storiche) tendendo a favorire lo sviluppo delle attività tradizionalmente sinergiche con la caratterizzazione specifica di ciascuna parte del Parco, quali quelle silvo-pastorali, agricole, produttive, marinare e di ospitalità sostenibili, di fruizione delle risorse culturali e di fruizione pubblica compatibile dei beni naturali e dei servizi ecosistemici.

5.- Il Piano entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed ha validità a tempo indeterminato. Le sue varianti, volte ad introdurre - con cadenza almeno decennale - aggiornamenti, adeguamenti o modificazioni, seguono la procedura prevista per l'approvazione del Piano.

6.- La disciplina del Piano ha carattere complementare rispetto alle prescrizioni connesse a vincoli posti in forza di disposizioni di legge nazionale su parti del Parco o su singoli beni in esso presenti, vincoli che mantengono integra la loro efficacia.

7.- Il Piano costituisce, con il Regolamento e con i Piani di Gestione dei siti della Rete N2000 compresi totalmente o in parte nel suo perimetro, un sistema organico volto ad indirizzare, disciplinare e promuovere la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali del Parco (nelle sue parti terrestri e marine), con particolare riguardo alle esigenze di tutela degli habitat e delle specie di interesse di cui alle Direttive 92/43/CEE (Dir. Habitat) e 2008/147/CE (Dir. Uccelli), nonché il benessere e lo sviluppo sostenibile delle comunità locali, delle loro attività e dei loro insediamenti, tenendo conto delle differenti caratteristiche, esigenze e tradizioni, nonché delle funzioni specifiche dei diversi strumenti di tutela e gestione.

8.- Gli interventi, previsti o prescritti dal Piano e risultanti dagli elaborati che lo costituiscono (ivi comprese le presenti norme tecniche) sono - a seguito dell'emanazione del provvedimento di approvazione del Piano da parte della Regione - dichiarati di pubblico generale interesse, urgenti e indifferibili.

Art. 2- Perimetrazione e delimitazione delle diverse zone del Parco

Il perimetro dell'area protetta è definito dalle tavole in scala 1:10.000 (su base cartografica della Regione Toscana) allegate. La delimitazione delle diverse zone del Parco è quella risultante dalle tavole di Piano in scala 1:10.000 per quanto concerne la zonazione a terra e in scala 1: 25.000 per quanto concerne la zonazione a mare.

Art. 3- Elaborati del Piano

1.- Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- a) Relazione illustrativa del Piano, senza diretta efficacia normativa, che contiene la sintesi degli studi conoscitivi di base, illustrativo degli obiettivi, delle analisi e delle valutazioni operate, degli indirizzi strategici e dei criteri adottati nella prima definizione del Piano e corredata di Repertorio cartografico, costituente il quadro di riferimento conoscitivo, interpretativo e valutativo di base (*baseline* o "punto zero") per le successive valutazioni e varianti;
- b) Tavole del Piano, costituenti il riscontro cartografico delle norme tecniche d'attuazione, con diretta efficacia normativa per il territorio del Parco, nei termini di cui all'Art. 5:
 - b.1) Inquadramento territoriale del Parco in scala 1:250.000;
 - b.2) Zonazione a terra in scala 1:25.000 e in scala 1: 10.000;
 - b.3) Zonazione a mare Isola di Capraia in scala 1:25.000;
 - b.4) Zonazione a mare Isola di Pianosa in scala 1:25.000;
 - b.5) Zonazione a mare Isola di Montecristo in scala 1:25.000;
 - b.6) Zonazione a mare Isola di Giannutri in scala 1:25.000;

- b.7) Zonazione a mare Isola di Gorgona in scala 1:25.000;
 - b.8) Carta della circolazione motorizzata in scala 1:25.000 e successive modifiche e integrazioni;
 - b.9) Carta dei Sentieri Ufficiali del Parco in scala 1:25.000 e successive modifiche e integrazioni.
 - b.10) Carta delle limitazioni alla captazione delle acque in scala 1:25.000;
- c) Norme tecniche di attuazione (NTA) e relative Appendici:
- Appendice A – Identificativi geografici e geodetici delle Zone a mare di cui all'Art. 22 e ss.
 - Appendice B - Tabella riassuntiva Zone a mare, costituenti il contenuto regolativo espresso dal Piano e riscontrato cartograficamente dalle tavole di Piano, con efficacia normativa diversificata, secondo quanto specificato dall'Art. 5;
 - Appendice C - Tabella riassuntiva Zone a terra, costituenti il contenuto regolativo espresso dal Piano e riscontrato cartograficamente dalle tavole di Piano, con efficacia normativa diversificata, secondo quanto specificato dall'Art. 5.

Art. 4- Criteri di interpretazione del Piano e delle sue norme tecniche di attuazione.

- 1.- Le previsioni del Piano e le disposizioni delle presenti norme sono interpretate ed applicate tenendo, permanentemente, conto delle nuove e più approfondite conoscenze e delle esperienze man mano acquisite, nonché delle innovazioni metodologiche e tecniche adottate ed utilizzate nel settore della protezione dei beni naturali, ambientali e paesaggistici.
- 2.- L'eventuale mutamento delle condizioni di fatto e delle esigenze, che hanno determinato specifiche previsioni od una specifica disciplina normativa, così come l'eventuale accertata erroneità della valutazione delle suddette condizioni di fatto od esigenze, sono rilevati e valutati dall'Ente Parco, per gli eventuali conseguenti provvedimenti. Per far fronte a mutamenti delle condizioni ambientali e non dilazionabili esigenze di tutela, l'Ente Parco può disporre immediate prescrizioni e divieti. Nel caso in cui tali esigenze di tutela diventino permanenti l'Ente Parco attiva il percorso di approvazione di variante al Piano.
- 3.- Ove siano rilevati - nel Piano - errori, che non incidano, in modo significativo, né sulla zonazione del Piano stesso né sulla disciplina dettata dalle presenti norme, l'Ente Parco delibera la relativa correzione, dandone comunicazione al Ministero competente ed alla Regione Toscana e provvedendo alla relativa pubblicazione nella G.U.R.I. e nel B.U.R.T. Se, invece, gli errori hanno maggiore incidenza, la loro correzione avviene nei modi e con le procedure della variante.
- 4.- Per individuare il confine del Parco o di una zona o di una sottozona nella parte terrestre, si fa riferimento alle Tavole di Piano di cui all'Art. 3 punto b), seguendo, quando possibile, linee certe sul territorio rintracciabili su mappa catastale. Per le parti a mare, oltre alle Tavole di Piano di cui all'Art. 3 punto b), si fa riferimento ai toponimi rilevati dalle carte nautiche e alle coordinate geografiche e geodetiche indicate in Appendice A alle presenti NTA.

Art. 5- Contenuti del Piano e loro diversa funzione ed efficacia

- 1.- Il Piano del Parco e le presenti norme hanno contenuto che si differenzia per funzione ed efficacia nei diversi tipi di disposizioni appresso definite:
 - a) previsioni e prescrizioni immediatamente vincolanti per tutti i soggetti interessati, pubblici o privati, proprietari di immobili od operatori che agiscono nell'ambito del Parco e prevalgono, sostituendoli - anche prima che la competente Amministrazione abbia provveduto al necessario adeguamento - sugli strumenti urbanistici comunali e sui regolamenti urbanistici;
 - b) indirizzi e direttive da specificare e da attuare, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente Art. 1, con gli strumenti territoriali e urbanistici locali nonché con gli strumenti e i provvedimenti attuativi di competenza dell'Ente Parco, eventualmente d'intesa con altri soggetti interessati.
- 2.- I contenuti del Piano sono integrati dagli obiettivi, dalle misure e dalle azioni di conservazione previste dalle normative nazionali e regionali e dai Piani di Gestione dei siti della Rete N2000, come specificato al Titolo VI delle presenti NTA.

3.- I diritti reali e gli usi civici delle collettività locali sono fatti salvi ed il loro esercizio è consentito nelle forme compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione ambientale.

Art. 6- Rapporti con gli atti di pianificazione di altri enti

1.- I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici alle previsioni e prescrizioni ed agli indirizzi e direttive di cui all'Art. 5 del presente Piano, ai sensi dell'Art.12 comma 7 della L.394/91 e s.m.i.

Nelle more di adeguamento di tali strumenti, sono fatti salvi gli interventi da essi previsti che non contrastino con le suddette previsioni e prescrizioni e coi suddetti indirizzi e direttive; l'Ente Parco potrà richiedere al riguardo eventuali verifiche di compatibilità.

2.- In tutto il territorio del Parco l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici comunali e loro varianti generali e parziali è sottoposta al nulla osta dell'Ente Parco di cui all'Art. 9 al fine di verificare la congruità di questi con il Piano e/o il Regolamento del Parco.

Art. 7- Attività di documentazione, conoscenza e monitoraggio

1.- L'Ente Parco cura e promuove il coordinamento e l'arricchimento continuo dei patrimoni conoscitivi raccolti dalle istituzioni a vario titolo operanti nel territorio del Parco e nel suo contesto territoriale, con particolare riguardo per i beni e le risorse naturali, paesistiche e culturali meritevoli di tutela, sviluppando specifiche attività di catalogazione dei beni, di monitoraggio e di informazione.

2.- Al fine di assicurare la completezza e l'integralità dell'azione di tutela, anche aggiornandone obiettivi ed oggetto, l'Ente Parco promuove, organizza e, per quanto possibile, cura direttamente l'individuazione, a mezzo dell'attività di ricerca e di studio, di ulteriori elementi meritevoli di tutela. In presenza di nuovi elementi o beni meritevoli di tutela, l'Ente Parco assume ogni iniziativa eventualmente necessaria per estendere ad essi o per rafforzare la tutela per la loro conservazione o la loro ricostituzione e la loro valorizzazione.

3.- L'Ente Parco, con particolare riferimento ai siti della Rete Natura 2000 e alle specie e ai tipi di habitat di interesse comunitario, cura e promuove – di propria iniziativa ed adeguandosi agli indirizzi dell'Unione Europea, nazionali e regionali:

- la ricerca, lo studio, il monitoraggio e la valutazione dello stato di conservazione del patrimonio vegetazionale e floristico nonché l'individuazione e la conservazione delle fitocenosi e degli esemplari in grado di fornire semi e talee idonei alla produzione di materiale autoctono di propagazione;
- la ricerca, lo studio, il monitoraggio e la valutazione dello stato di conservazione del patrimonio faunistico, nonché l'individuazione e la tutela delle popolazioni e dei siti critici;
- la ricerca, lo studio, il monitoraggio e la valutazione delle condizioni degli ecosistemi, anche ai fini del mantenimento e del ripristino dei servizi ecosistemici nonché in funzione della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

4.- Le attività di ricerca scientifica, monitoraggio e studio sono disciplinate dal Regolamento del Parco.

Art. 8- Criteri e strumenti di attuazione del Piano.

1.- L'Ente Parco, per l'attuazione del Piano, predispone ed approva piani, programmi, progetti e iniziative d'intervento e di valorizzazione dell'area naturale protetta, eventualmente corredati dai relativi studi di fattibilità, curandone la massima diffusione così da favorire la partecipazione alla loro realizzazione da parte degli Enti locali, delle istituzioni operanti nel settore e di operatori privati.

2.- L'Ente Parco può avvalersi, per l'attuazione del Piano e nel quadro delle sue indicazioni, di ogni strumento attuativo previsto e disciplinato da vigenti disposizioni di legge comunitarie, nazionali e regionali.

3.- Il Piano sarà inoltre attuato in coerenza con gli strumenti di programmazione e di gestione approvati con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, riguardanti la Riserva della Biosfera "Isole di Toscana" definita dall'UNESCO nell'ambito del programma MAB.

Art. 9- Nulla osta, autorizzazioni e valutazioni ambientali

- 1.- Su tutto il territorio del Parco, il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere e la realizzazione di attività ed operazioni capaci di incidere sullo stato (naturalistico, geomorfologico, vegetazionale e, in genere, ambientale e paesaggistico) dei luoghi, è soggetto a preventivo nulla osta dell'Ente, conformemente a quanto previsto nel presente Piano, nonché nel Regolamento del Parco.
- 2.- Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del Piano e del Regolamento e quanto richiesto dall'istante; il predetto nulla osta viene emesso secondo le disposizioni del Regolamento medesimo. L'Ente, in relazione alla natura degli interventi, può prescrivere particolari adempimenti e richiedere studi e ricerche specifici.
- 3.- Qualora le predette attività ed operazioni interessino in tutto o in parte siti della Rete Natura 2000 o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, saranno soggette a procedura di Valutazione d'Incidenza e, eventualmente, subordinate a specifiche prescrizioni, ai sensi della normativa vigente in materia.

CAPO II – DISPOSIZIONI E INDIRIZZI PER LA TUTELA E L'USO DELLE RISORSE

Art. 10- Indirizzi e criteri per la gestione naturalistica

- 1.- L'azione di tutela del Parco è fondata sulla gestione naturalistica, ovvero su un modello di gestione delle risorse naturali sostenibile sotto il profilo ecologico, naturalistico e paesaggistico-ambientale. La gestione naturalistica è pianificata, progettata ed attuata dall'Ente Parco utilizzando un approccio ecosistemico, assicurando un'azione integrata ed attribuendo agli interventi specifiche priorità, anche al fine di stabilire e mantenere relazioni equilibrate tra le risorse naturali e tra queste e la presenza antropica.
- 2.- Nella gestione naturalistica l'Ente Parco si attiene alle finalità, agli indirizzi e ai criteri specificati nei successivi articoli per le diverse risorse naturali e per gli usi consentiti, raccordando le iniziative nel territorio del Parco con le politiche e le azioni che investono le stesse risorse nelle aree contigue e nell'area vasta.

Art. 11- Tutela del patrimonio geologico e geominerario.

- 1.- Il Parco tutela i valori del patrimonio geologico e geominerario e promuove e incoraggia la ricerca scientifica, lo studio e le attività didattiche e divulgative effettuate da Enti, Istituti o privati al fine di migliorarne la conoscenza.
- 2.- L'Ente tutela i siti di interesse geologico presenti nel territorio del Parco. Promuove interventi di recupero e valorizzazione dei siti di particolare interesse geologico anche dettando specifiche prescrizioni nei provvedimenti abilitativi di propria competenza. L'Ente contribuisce all'implementazione del Catasto dei Geositi (nazionale e regionale) promuovendo la loro protezione e conoscenza attraverso forme di collaborazione con la Regione, con le Amministrazioni locali, enti, istituti di ricerca ed associazioni.
- 3.- L'azione di difesa del suolo e tutela dell'assetto e dei siti di interesse geologico e geomorfologico è indirizzata al perseguimento delle seguenti finalità:
 - conservare le esposizioni geologiche e geomorfologiche, i loro valori scenici e panoramici;
 - valorizzare e tutelare il patrimonio geologico, paleontologico, mineralogico e petrografico, specialmente dei siti chiave per la lettura dell'evoluzione geologica dell'Arcipelago Toscano;
 - proteggere le grotte, le zone umide costiere, le aree dunali e retrodunali nelle coste sabbiose mediante la diminuzione dei livelli di utilizzo e delle pressioni antropiche;
 - tutelare l'integrità geomorfologica dei siti a basso grado di antropizzazione;
 - contrastare il consumo di suolo.
- 4.- L'Ente favorisce il recupero ambientale e paesaggistico degli impianti estrattivi di cava e di miniera presenti nel territorio del Parco. L'azione di recupero ambientale delle aree estrattive è indirizzata, in particolare, alla valorizzazione del patrimonio geominerario nelle aree dismesse mediante lo sviluppo di parchi minerari tematici ed al potenziamento della rete sentieristica.

Art. 12- Tutela idrogeologica e delle risorse idriche

1.- L'azione di tutela idrogeologica e delle risorse idriche è realizzata in linea con gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, recepita con D. Lgs. 152/2006, e della Direttiva 2007/60/CE, recepita con D. Lgs. 49/2010, ed è indirizzata al perseguimento delle seguenti finalità:

- gestione sostenibile e razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche per la mitigazione dei fenomeni di sovrasfruttamento (recupero delle perdite dalla rete acquedottistica, uso di acqua non potabile per le attività portuali, stoccaggio di surplus idrici nei mesi piovosi);
- limitazioni all'emungimento dalle falde idriche delle pianure costiere per mitigare il fenomeno di salinizzazione degli acquiferi costieri;
- individuazione e protezione delle aree di ricarica delle falde, intorno alle principali sorgenti naturali ed alle captazioni per la protezione dai fenomeni di inquinamento;
- incentivazione del recupero dell'attività agricola, nonché dell'attività selvicolturale, ai fini della sistemazione idrogeologica dei versanti.

2.- Ferme restando le competenze dell'Autorità di Bacino Distrettuale, la tutela delle acque sotterranee e superficiali interne al perimetro del parco, va perseguita riducendo allo stretto necessario le captazioni. La perforazione di nuovi pozzi è sempre soggetta a nulla osta dell'Ente Parco previa presentazione di descrizione delle opere di progetto, accompagnata da relazione idrogeologica. Si specificano, inoltre, le seguenti misure:

a.- la fascia di protezione degli acquiferi a porosità primaria, riportata nella carta delle limitazioni alla captazione delle acque, è soggetta al divieto di perforazione di nuovi pozzi nella fascia costiera di 500 m di estensione, misurata dalla linea di costa. Tale limitazione si applica al fine di contenere il fenomeno dell'ingressione marina. Nelle aree a porosità primaria non costiere, la realizzazione di nuovi pozzi è possibile previa trasmissione all'Ente Parco di una relazione tecnica contenente la descrizione delle opere di progetto, accompagnata da una relazione idrogeologica, e previo rilascio del relativo nulla osta da parte dell'Ente Parco;

b.- per gli acquiferi a porosità secondaria, limitatamente a quelli indicati nella carta delle limitazioni alla captazione delle acque del Parco, l'Ente Parco esercita controlli tenendo conto che la perforazione di nuovi pozzi è limitata alle utenze pubbliche ed a quelle private per esclusivo uso idropotabile laddove non sia possibile l'allaccio all'acquedotto; per esse l'Ente Parco, in accordo e con il supporto tecnico-operativo degli organismi regionali competenti in materia, si impegna ad attivare uno specifico studio conoscitivo e un conseguente efficace sistema di monitoraggio in grado di verificare l'impatto delle captazioni rispetto al contesto idrogeologico di riferimento.

c.- all'interno delle zone A di riserva integrale non sono consentite captazioni di risorse idriche, salvo la facoltà dell'Ente Parco di autorizzare circoscritte captazioni della risorsa, per specifiche e documentate esigenze, che non possono essere altrimenti soddisfatte.

3.- L'Ente acquisisce dagli enti competenti ai sensi del D. Lgs. 152/2006 i dati relativi al monitoraggio dello stato di qualità ecologica e chimica degli ecosistemi fluviali e delle acque sotterranee, nonché i dati derivanti dal censimento e dal controllo degli scarichi di acque reflue urbane ed industriali, anche se esterni ai siti della Rete N2000 ed afferenti ad habitat umidi dei siti N2000 tramite il reticolo idrografico, al fine di intraprendere eventuali provvedimenti di tutela.

Art. 13- Conservazione, tutela e valorizzazione dell'ambiente marino

1.- La conservazione, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente marino è attuata con azioni ed interventi di difesa del mare e delle relative risorse primarie con particolare riguardo ai seguenti indirizzi:

- salvaguardia della linea di costa, delle spiagge sabbiose, delle falesie rocciose, delle grotte emerse e sommerse, dei fondali sabbiosi e rocciosi costieri, delle acque costiere e del largo e delle specie vegetali e animali che qui compiono in parte o tutto il loro ciclo biologico, con particolare riferimento alle specie e agli habitat marini di interesse comunitario;
- protezione e incremento delle risorse biologiche, da attuarsi anche con le misure di regolamentazione delle attività, soprattutto di pesca, previste nel Regolamento del Parco;
- limitazione alla diffusione delle specie aliene;

- monitoraggio dei fenomeni di mortalità massiva di specie marine;
- protezione delle aree di riproduzione delle specie marine e costiere;
- monitoraggio e controllo dei carichi antropici relativi alle attività ad alta intensità quali ad esempio il diporto nautico, la subacquea ricreativa, i collegamenti marittimi, i servizi a supporto del turismo, individuando le vulnerabilità e le criticità in ordine al carattere ambientale dei diversi siti;
- monitoraggio dell'impatto sulle risorse biologiche da parte della pesca e dell'acquacoltura;
- favorire l'uso di attrezzature e sistemi di pesca che abbiano il minor impatto su specie e habitat non target;
- uso di sistemi di salvaguardia delle acque da eventi di inquinamento;
- incremento delle conoscenze sulle specie e habitat elencati in direttive e convenzioni internazionali, sulla qualità chimico-fisica delle acque e dei fondali;
- redazione di cartografie utili alla caratterizzazione dei sistemi marini;
- utilizzo di tecnologie di monitoraggio da remoto del sistema marino;
- realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale per la gestione dei dati faunistici e floristici;
- implementazione dei campi di ormeggio con boe e delle strutture ad esse collegate, con interventi a basso impatto ambientale;
- promozione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai diportisti, ai centri immersione, agli operatori del settore turistico-balneare ed ai bagnanti;
- formazione rispetto alle tematiche ambientali dei soggetti economici che svolgono attività di vario genere.

2.- La conservazione e la riqualificazione, sotto il profilo fisico-chimico, biologico e batteriologico, delle aree marine ricomprese nel Parco costituisce obiettivo primario dell'Ente Parco, che individuerà misure sinergiche con le finalità della Strategia Marina di cui alla Direttiva 2008/56/CE, recepita con D. Lgs. 190/2010, coordinandosi con le Autorità competenti.

Art. 14- Tutela della biodiversità

1.- L'Ente Parco persegue la tutela della biodiversità attuando interventi di salvaguardia e gestione della fauna, delle zoocenosi, della flora e della vegetazione, degli habitat e degli ecosistemi terrestri e marini, coerentemente con la Strategia Nazionale per la Biodiversità, con la Strategia Marina e con i seguenti obiettivi generali:

- assicurare la tutela e la conoscenza completa e aggiornata delle condizioni di conservazione delle popolazioni, delle comunità e degli ecosistemi nonché delle potenzialità e delle vocazioni del territorio ai fini della loro persistenza, dei sistemi marini e terrestri, con particolare riguardo allo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario di cui alla Direttiva 92/43/CE "Habitat" e alla Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", alle altre Direttive internazionali e alle specie di elevato valore conservazionistico a livello regionale;
- conservazione/incremento delle popolazioni di specie di flora e fauna rare, minacciate o numericamente ridotte, dei taxa e delle cenosi endemiche e di interesse biogeografico anche attraverso il ripristino di habitat e mediante operazioni di eradicazione o controllo di specie aliene, infestanti o problematiche;
- prevenire e ridurre la diffusione delle specie aliene invasive attraverso la messa in atto di programmi di prevenzione sull'ingresso, di rimozione completa o di controllo;
- migliorare i livelli di sostenibilità delle attività turistiche, delle attività di prelievo delle risorse biologiche, comprese la pesca, i prelievi forestali e la raccolta dei prodotti del bosco e di altre specie eduli, le attività di agricoltura, zootecnia e acquacoltura;
- mantenimento del ruolo delle isole per la sosta di uccelli migratori;
- proteggere le risorse genetiche;
- conservazione e recupero dei paesaggi agricoli tradizionali e delle sistemazioni agrarie di maggior valore naturalistico, promuovendo le pratiche agricole sostenibili;
- mappare, monitorare e valutare i servizi ecosistemici e ricondurli ad un buono stato ambientale;

- mitigazione degli effetti negativi generati dai cambiamenti climatici;
- minimizzare gli impatti che possono causare il deterioramento degli habitat, tra cui il consumo di suolo, il prelievo sui corpi idrici, i carichi inquinanti;
- riduzione del rischio di incendio boschivo;
- incrementare la funzionalità ecosistemica delle foreste anche attraverso la ricostituzione di quelle danneggiate o gestite in modo non adeguato;
- salvaguardia degli ambienti ipogei;
- proteggere gli ecosistemi di acqua dolce/salmastra e gli ambienti dunali;
- proteggere gli habitat degli spazi aperti e i prati mediterranei;
- salvaguardia delle comunità di invertebrati terrestri, con particolare riferimento ai taxa impollinatori;
- realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale per la gestione dei dati faunistici e floristici;
- promozione dell'immagine e del ruolo del Parco quale laboratorio di ricerca biogeografica e conservazionistica, migliorando l'educazione e le conoscenze della cittadinanza.

2.- L'azione di salvaguardia e gestione della fauna è diretta in particolare a:

- impostare e realizzare un efficace piano di monitoraggio delle popolazioni e degli habitat delle specie di interesse comunitario di cui alle Direttive 92/43/CE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli", in coerenza con quanto definito nei Piani di gestione dei siti della Rete N2000;
- impostare e realizzare un efficace piano di sorveglianza dei fenomeni di bracconaggio e di pesca e di prelievo illegale, utilizzando anche metodi di controllo da remoto, con attenzione alle specie target, ai periodi e alle aree di particolare vulnerabilità;
- assicurare la conservazione delle popolazioni di uccelli marini e altra avifauna legati alle coste rocciose e il miglioramento del loro stato di conservazione, attraverso azioni mirate con particolare riferimento ai periodi di riproduzione;
- assicurare la conservazione delle specie di Passeriformi legata agli agrosistemi ed agli ambienti di gariga o macchia;
- assicurare la tutela dell'avifauna durante i periodi di migrazione;
- implementare le conoscenze sulla presenza e nidificazione dei rapaci notturni e diurni;
- definire azioni specifiche finalizzate alla soluzione delle problematiche connesse alla presenza di ungulati introdotti, sia popolazioni selvatiche, sia popolazioni inselvatichite; particolare attenzione va riservata alla popolazione di Capra presente a Montecristo, con l'adozione dello specifico piano di gestione;
- definire specifiche azioni per la conservazione dell'erpetofauna di rilievo conservazionistico per l'Arcipelago Toscano;
- monitoraggio dei popolamenti dei rettili degli isolotti;
- tutela delle popolazioni endemiche di Lepidotteri e di Gasteropodi;
- salvaguardia dei siti terrestri di presenza degli invertebrati terrestri di elevato valore conservazionistico;
- implementare le conoscenze sui taxa di invertebrati di elevato valore conservazionistico;
- adozione del piano di azione per la tutela della lepre a Pianosa;
- realizzare interventi attivi per il ripristino ecologico e la protezione da ulteriori manomissioni dei corpi idrici e in generale degli habitat umidi, compresi i sistemi di fossi e delle piccole sorgenti ancora attive, ai fini della conservazione della fauna e delle biocenosi tipiche di questi ambienti;
- limitare e controllare l'installazione di nuove linee elettriche da autorizzare soltanto se isolate o interrate ai fini della tutela delle specie volatrici;
- regolamentare le caratteristiche tecniche delle illuminazioni esterne ai fini della salvaguardia delle colonie di uccelli o altra fauna con abitudini notturne;
- contribuire alle azioni di contrasto alla diffusione di agenti patogeni causa di zoonosi;

- dare applicazione ai piani d'azione redatti a livello nazionale per la conservazione della fauna protetta o minacciata, tra cui il piano nazionale di azione per il Gabbiano corso;
- salvaguardare le fasce ecotonali, le aree rifugio tra le quali siepi e alberature, le aree umide e i luoghi di abbeverata, le aree di alimentazione e pascolo, utilizzando anche tecniche agronomiche con semine e lavorazioni specifiche;
- effettuare interventi di eradicazione o di controllo di specie aliene invasive o problematiche (comprese le specie inselvatichite/ferali), tra le quali il ratto nero, e attuare misure di biosicurezza per la riduzione del rischio di ricolonizzazione o esplosione numerica delle stesse, coadiuvate da programmi di monitoraggio.
- tutela dei siti di riproduzione, delle aree di nursery anche in ambiente urbano e periurbano con particolare attenzione ai nidi degli *Irundinidi* (rondini, balestrucci, ecc.);
- promuovere, durante l'esecuzione di interventi sul patrimonio edilizio esistente, l'adozione di soluzioni e modalità di intervento che garantiscano la permanenza e l'integrità dei siti di rifugio e riproduzione della fauna protetta (principalmente avifauna, ad esempio rondini, rondoni, balestrucci, chiroterofauna, erpetofauna);
- condividere con la cittadinanza informazioni sullo stato di conservazione della fauna;
- educazione e sensibilizzazione della cittadinanza sul potenziale impatto degli animali domestici sulla fauna selvatica.

3.- Gli interventi di salvaguardia e gestione della flora e della vegetazione sono diretti in particolare:

- all'impostazione e alla realizzazione un efficace piano di monitoraggio della flora e degli habitat di interesse comunitario di cui alla Direttiva 92/43/CE "Habitat", secondo quanto definito nei Piani di gestione dei siti N2000;
- al mantenimento/ripristino di elevati livelli di naturalità delle aree costiere, in particolare tutela della flora e degli habitat di costa rocciosa e delle dune sabbiose;
- alla tutela degli habitat umidi;
- alla conservazione, recupero e possibile incremento di prati aridi, garighe, macchie e boscaglie termofile mediterranee, anche per l'importante valore floristico;
- alla conservazione/incremento dei livelli di naturalità, continuità e maturità degli habitat forestali e mantenimento di una buona eterogeneità dei soprassuoli boschivi e arbustivi;
- alla conservazione, recupero e possibile incremento degli habitat di lecceta e sughereta, dei castagneti e delle ontanete, anche attraverso idonee pratiche selvicolturali che mirano ad avere turni di utilizzazione lunghi, ad orientare la gestione dei boschi cedui verso l'alto fusto, per ovviare alla semplificazione delle componenti legnose, alla monospecificità del soprassuolo e alla diminuzione della biomassa;
- alla conservazione delle fitocenosi a dominanza di *Erica arborea*;
- a migliorare le azioni di lotta integrata ai fitoparassiti;
- alla diversificazione strutturale e miglioramento dell'efficienza ecologica delle pinete autoctone e definizione degli interventi necessari alla gestione delle pinete di impianto anche mediante interventi di diradamento;
- al controllo della pressione antropica sul territorio e diffusione di informazioni presso i turisti sulla corretta gestione naturalistica delle fasce ecotonali dove si concentrano gli habitat di molte specie importanti della flora insulare;
- alla conservazione della complessità ambientale e vegetazionale, mantenendo diversi stadi delle successioni vegetali;
- all'attuazione di interventi di eradicazione e di controllo delle specie vegetali aliene invasive anche mediante la sperimentazione di nuove tecniche;
- al mantenimento dell'estensione e delle condizioni di qualità dei prati aridi mediterranei;
- alla tutela delle specie psammofile e della vegetazione delle dune;
- alla definizione di interventi di riqualificazione dei corsi d'acqua e delle zone riparie favorendo lo sviluppo delle specie autoctone;
- alla promozione di attività formative per gli operatori del settore finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività selvicolturali.

4.- L'Ente Parco sostiene, favorisce ed attua azioni di contrasto alla diffusione di specie aliene, in particolare attraverso:

- gli interventi di prevenzione e di risposta rapida all'ingresso di nuove specie aliene nel territorio di competenza;

- la raccolta di segnalazioni sulla presenza delle specie aliene promuovendo la sensibilizzazione sull'argomento tra la popolazione locale e sostenendo la formazione in materia a diversi livelli e a più soggetti;
- i progetti di eradicazione/controllo di specie aliene invasive su tutto il proprio territorio, secondo criteri di priorità che derivano dalla valutazione di vari fattori quali la diffusione della specie, l'impatto potenziale della specie sugli habitat, sulla fauna e sulla flora autoctona, la possibilità di addivenire all'eradicazione, la possibilità di applicazione di misure di biosicurezza che ne impediscano la successiva ricolonizzazione.

Art. 15- Riqualificazione ambientale e paesistica. Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

- 1.- L'Ente Parco promuove l'uso consapevole e la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche del suo territorio.
- 2.- In via generale, saranno promossi interventi e azioni tendenti:
 - a.- alla conservazione dei paesaggi agrari di specifico interesse, con particolare attenzione per la manutenzione ed il recupero di componenti tipiche, quali le coltivazioni a terrazzo, i muretti a secco, le forme di regimazione tradizionale delle acque, le architetture vegetali e le forme peculiari e stabili di coltivazioni arboree;
 - b.- alla conservazione di rapporti visivi e dei fulcri di fruizione visiva, limitando interventi edilizi e infrastrutturali, nonché ogni intervento, anche agroforestale, che modifichi significativamente l'aspetto visibile dei luoghi o il loro rapporto con le emergenze interessate;
 - c.- alla rimozione o la mitigazione dei fattori di detrazione visiva e di degrado.
- 3.- L'Ente Parco promuove azioni ed interventi di valorizzazione delle aree e degli elementi di specifico interesse storico, artistico, culturale, archeologico, sia in terraferma che a mare, dando priorità agli interventi volti a recuperare i particolari legami, fisici e identitari, tra i singoli beni e il contesto in cui sono situati, tendendo alla massima contestualizzazione delle azioni di recupero, coinvolgendo tutti gli spazi e gli elementi interessati, in particolare dei paesaggi agrari, oltretutto a comprendere azioni dirette alla comprensione didattica e documentaria dei siti attraverso interventi tesi ad agevolare la fruizione 'di rete' e 'di sistema' dei beni stessi.

Art. 16- Attività agricole e zootecniche

- 1.- La disciplina delle attività agricole e zootecniche è orientata ai fini di favorire il recupero e il mantenimento delle attività agricole e zootecniche tradizionali, la diffusione dell'adozione di pratiche biologiche o ecocompatibili e la valorizzazione del patrimonio culturale agricolo, evitando l'introduzione di colture estranee al territorio.
- 2.- Per perseguire tali finalità, l'Ente Parco intraprende e promuove azioni rivolte a:
 - identificare le colture attualmente presenti nelle aree coltivate; identificare la tipologia e la dimensione degli allevamenti zootecnici praticati;
 - migliorare la gestione delle risorse idriche e dei reflui zootecnici e limitare l'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci pericolosi per l'ambiente e la salute dell'uomo;
 - applicare le pratiche agronomiche individuate dai Piani di Gestione dei siti N2000 per garantire la conservazione degli habitat agricoli e delle specie vegetali e animali ad essi legate;
 - identificare le superfici e i terreni da recuperare all'attività agricola, anche attraverso la valutazione della loro vocazionalità culturale;
 - catalogare le produzioni tipiche e tradizionali dell'Arcipelago Toscano, localizzandole sul territorio, anche censendo i produttori, per valorizzare le peculiarità delle produzioni, esaltare la relazione tra l'immagine del territorio e le caratteristiche qualitative dei prodotti e assicurare la biodiversità;
 - promuovere ed incentivare il recupero ed il mantenimento, ai fini della salvaguardia della biodiversità agricola e zootecnica, di varietà vegetali e razze animali tipiche dell'Arcipelago Toscano e della Toscana a rischio di abbandono, con particolare riguardo alla tutela del germoplasma delle varietà locali;

- promuovere il ripristino, a fini paesaggistici e idrogeologici, delle murature a secco, dei terrazzamenti collinari, delle forme di regimazione idraulica tradizionale (fossi, canalette di scolo, ecc.), anche utilizzando gli incentivi resi disponibili dalla Regione Toscana;
- favorire l'adesione su vasta scala delle aziende ai metodi di produzione biologica e integrata e alle misure agro-climatico-ambientali promosse dalla Politica agricola comune dell'Unione europea (PAC);
- incentivare le pratiche di apicoltura che non interferiscano negativamente con le altre componenti ecosistemiche e con gli impollinatori naturali;
- incentivare il pascolo controllato di ovo-caprini in determinate aree censite per mantenere e incrementare gli habitat prativi;
- favorire la messa in opera di sistemi di protezione delle colture dai danni della fauna selvatica, adottando e sperimentando sistemi innovativi.

Art. 17- Attività di pesca e maricoltura

1.- La disciplina delle attività di pesca e maricoltura è orientata ai seguenti obiettivi principali:

- a.- la conservazione e l'incremento della biodiversità, sia delle specie ittiche oggetto di pesca sia dei relativi habitat del mare dell'Arcipelago Toscano;
- b.- la gestione razionale delle risorse ittiche;
- c.- il recupero e/o il ripristino di alcuni stock ittici soggetti a decremento negli ultimi anni;
- d.- la tutela e la valorizzazione della pesca costiera artigianale, fortemente connessa con le attività tradizionali, in quanto elemento connotativo dell'ambiente, sotto i profili storico-culturale e socio-economico;
- e.- la limitazione dell'impatto ambientale della pesca, nelle forme e nelle zone consentite, a mezzo della promozione dell'uso di attrezzi a più alta selettività rispetto a quelli correntemente in uso;
- f.- la verifica dell'efficacia degli attuali regolamenti dell'attività di pesca ed elaborazione concertata con gli operatori del settore di nuove discipline non disgiunte da azioni di promozione e di incentivazione;
- g.- l'implementazione di buone pratiche per la sostenibilità degli impianti di maricoltura;
- h.- la promozione di misure atte a ridurre la cattura accidentale di organismi non ricercati durante l'esercizio della pesca professionale (*bycatch*).

2.- L'Ente Parco, al fine di promuovere un'attività di pesca sempre più responsabile (anche in accordo con le linee guida dell'Unione Europea e con il Codice della Pesca Responsabile della FAO), promuove l'acquisizione di dati conoscitivi sullo stato delle risorse ittiche dell'Arcipelago Toscano e, in particolare, delle parti a mare del Parco e sul relativo sfruttamento anche al fine di diffonderne i risultati e indirizzare le attività di pesca consentite. L'Ente Parco favorisce e promuove l'utilizzo di attrezzi da pesca innovativi e più selettivi e la conseguente riconversione da attrezzi poco selettivi.

Art. 18- Attività selvicolturali

1.- L'Ente Parco tutela i boschi per la loro funzione protettiva e produttiva, paesaggistica, turistico-ricreativa ed igienico-sanitaria, nonché per la loro importanza storica e culturale. L'Ente protegge le formazioni forestali vetuste e gli alberi monumentali.

2.- L'Ente Parco promuove progetti per il miglioramento delle aree boscate ai fini di una più adeguata gestione tecnico-economica delle risorse forestali.

3.- Le attività selvicolturali sono consentite in tutto il territorio del Parco, nei limiti e nelle modalità previste dal Regolamento del Parco, ad eccezione delle Zone A ove sono consentiti solo i tagli di manutenzione di cui al Regolamento Forestale della Toscana (R.F.T.), previo nulla osta dell'Ente Parco.

4- Laddove consentiti, il governo ed il trattamento dei boschi, ovvero la loro coltivazione sono esercitati nel rispetto del Regolamento, delle disposizioni di settore e delle previsioni dei piani di gestione forestale o strumenti affini se approvati. In particolare sono incoraggiati:

- a) l'avviamento a fustaia dei cedui;
- b) la riabilitazione dei soprassuoli artificiali, mediante diradamenti e sotto piantagioni;
- c) la castanicoltura e la sughericoltura;
- d) la rimozione di specie aliene invasive.

5.- L'apertura di nuova viabilità forestale è consentita, con esclusione delle Zone A, nei limiti e nelle modalità descritte dal Regolamento del Parco.

6.- Il taglio di alberature, siepi, filari e piante isolate è consentito nei limiti e nelle modalità descritte dal Regolamento del Parco, ad eccezione delle Zone A ove sono consentiti solo i tagli di manutenzione di cui al Regolamento Forestale della Toscana (R.F.T.), previo nulla osta dell'Ente Parco.

7.- La trasformazione del bosco riveste carattere di eccezionalità ed è subordinata al rispetto delle prescrizioni del Regolamento del Parco.

Art. 19- Strutture e servizi per la fruizione e il turismo

1.- Il Parco opera e promuove una fruizione turistica del territorio di propria competenza (a terra e a mare) attenta alla tutela ed alla conservazione del capitale naturale, rispettosa del patrimonio storico-archeologico-culturale, coerente con lo sviluppo compatibile dei diversi portatori di interesse che operano a livello locale ed in linea con gli obiettivi e i principi contenuti nella Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS – Europarc).

2.- L'Ente Parco promuove e realizza strutture e servizi (a terra e a mare) per favorire l'informazione e l'assistenza ai visitatori, nonché la divulgazione degli aspetti naturalistici e culturali dell'ambiente terrestre e marino. A tali scopi l'Ente Parco opera per la realizzazione e l'allestimento di Centri Visite, Case del Parco, InfoPoint ed altre infrastrutture aventi analoghe finalità, per la predisposizione e la distribuzione di materiale illustrativo e divulgativo, per l'allestimento di percorsi tematici (a terra e a mare), per l'organizzazione di servizi turistici destinati a valorizzare e far conoscere le eccellenze ambientali, storiche, archeologiche e culturali presenti nelle sette isole che fanno parte dell'Arcipelago Toscano..

3.- L'Ente Parco – in attuazione di quanto previsto dalla legge 394/91 al comma 5 dell'art. 14 – promuove la formazione di Guide Parco, nonché di operatori specializzati in materia di educazione ambientale, in grado di svolgere servizi di qualità funzionali alla promozione di forme di turismo sostenibile che tutelino e valorizzino il capitale naturale e le eccellenze storico-archeologico-culturali del territorio del parco nazionale.

TITOLO II - ZONE A DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE A MARE

Art. 20- Oggetto e definizioni

1.- Il presente Titolo definisce la suddivisione in zone a diverso grado di tutela all'interno delle aree di estensione a mare del Parco e individua le attività consentite all'interno di ciascuna zona.

2.- Ai fini del presente Titolo si intende per:

- «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina tutelata delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
- «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
- «attrezzi da pesca trainati», si intende qualsiasi attrezzo da pesca, a eccezione dei palangari, trainato dalla forza motrice del peschereccio o tirato per mezzo di verricelli con il peschereccio all'ancora o in movimento a bassa velocità, incluse in particolare le reti trainate e le draghe così come definiti dal Regolamento (UE) n. 1967 del 21.12.2006 relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo;

- «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
- «campi di ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
- «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
- «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con o senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
- «locazione di unità navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
- «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- «pesca costiera artigianale»: così come definito dal Regolamento (UE) n. 508 del 15.05.2014, la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 26/2004 modificata dal Regolamento (UE) n. 741/2014;
- «pesca costiera locale»: così come definita dal D.P.R. 2-10-1968 n. 1639 e s.m.i. la pesca professionale che si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa estensibile a dodici, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra;
- «pesca costiera ravvicinata»: così come definita dal D.P.R. 2-10-1968 n. 1639 e s.m.i. la pesca professionale che si esercita nel rispetto della normativa internazionale, nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza;
- «pesca professionale», tutte le attività connesse alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca esercitate sulla base di idonea licenza di pesca;
- «pesca sportiva/ricreativa», l'attività di pesca esercitata a scopo sportivo e/o ricreativo;
- «pesca subacquea», l'attività di pesca esercitata in immersione;
- «pesca-turismo», le attività, come disciplinate dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, intraprese dall'armatore - singolo, impresa o cooperativa - di nave da pesca costiera locale o ravvicinata, che imbarca sulla propria unità persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico-ricreative. Tra le iniziative di pesca-turismo rientrano: a) lo svolgimento di attività pratica di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva consentiti nelle acque protette; b) lo svolgimento di attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra; c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente, delle acque interne, nonché ad avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale;
- «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune e stabilmente residente nell'isola indicata, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa ricadente nell'isola indicata;

- «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- «riprese professionali», riprese fotografiche, cinematografiche, televisive utilizzate per compiere un'operazione specializzata, cioè un'attività che prevede l'effettuazione di un servizio a scopo commerciale a titolo oneroso o meno o con fini di lucro;
- «riprese amatoriali», riprese fotografiche, cinematografiche, per un uso a carattere strettamente personale;
- «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina tutelata;
- «trasporto di linea», l'attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprietà di società e armatori;
- «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
- «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche o operatori specializzati iscritti a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino.

Art. 21- Norme e divieti generali a mare

1.- In tutte le aree a mare del Parco sono ammesse:

- a. le attività di servizio per la vigilanza;
- b. le attività per lo studio e la ricerca autorizzate dall'Ente Parco;
- c. le attività adibite ai servizi di collegamento;
- d. la realizzazione di ormeggi per attracchi temporanei non stanziali, collegati ad attività di interesse scientifico, ricerca e sperimentazione autorizzati dall'Ente Parco.

2.- Nelle aree a mare del Parco non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente. In particolare, salvo quanto stabilito nei successivi articoli e nel Regolamento, non sono consentiti:

- a.- qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compreso l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
- b.- qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, escluse le attività di pesca consentite nelle presenti norme e nel Regolamento;
- c.- qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
- d.- qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- e.- l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, escluse le attrezzature per la pesca consentite nelle presenti norme e nel Regolamento, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
- f. – l'uso dei seguenti attrezzi nella pesca professionale: sciabiche, reti da traino, draghe, reti da raccolta, reti da posta derivanti (GND);
- g.– l'esercizio della pesca subacquea professionale;
- h. - l'uso dei seguenti attrezzi nella pesca sportiva/ricreativa: coppo o bilancia, giacchio o rezzaglio o sparviero, rastrello, palangaro derivante, nassa, fiocina a mano;

i. nell'esercizio della pesca subacquea sportiva/ricreativa è vietato l'uso di acquascooter o qualsiasi altro mezzo di propulsione meccanica, o attrezzatura similare atta al trascinamento del subacqueo.

3.- Per quanto non specificato nelle presenti norme, comprese le Tabelle riassuntive di cui alle Appendici B e C, si rinvia al Regolamento del Parco.

4.- Le coordinate geografiche indicate nelle presenti norme sono riferite al sistema geodetico mondiale WGS 84 e sono puntualmente indicate nell'Appendice A alle presenti NTA.

Art. 22- Suddivisione in zone dell'area a mare

L'area a mare è suddivisa, in funzione del diverso grado di tutela e di protezione necessarie, nelle seguenti zone:

- ZONA MA DI RISERVA MARINA INTEGRALE, presente in tutte le isole, ove l'ambiente marino è conservato nella sua integrità;
- ZONA MA DI RISERVA MARINA INTEGRALE A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE presente solo nell'isola di Montecristo, ove sono ammesse deroghe al regime di protezione, ai fini della fruizione controllata dell'isola;
- ZONA MB DI RISERVA GENERALE ORIENTATA A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE, presente nelle isole di Capraia, Giannutri, Montecristo e Pianosa, ove il regime di tutela è declinato in ragione di specifiche peculiarità delle isole;
- ZONA MB DI RISERVA GENERALE ORIENTATA, presente nelle isole di Capraia, Giannutri e Gorgona, ove l'ambiente marino è sottoposto a un regime di tutela orientato alla salvaguardia di aree ed elementi di particolare pregio naturalistico;
- ZONA MC DI PROTEZIONE, presente nelle isole di Capraia e Giannutri, ove gli usi e le attività compatibili sono di norma consentiti o autorizzati pur soggetti a limitazioni o prescrizioni atte a potenziarne la sostenibilità ambientale;
- ZONA MD DI PROMOZIONE, presente nell'isola di Capraia ove gli usi e le attività compatibili sono di norma consentiti o autorizzati con alcune limitazioni e prescrizioni atte a potenziarne la sostenibilità ambientale.

Art. 23- Zonazione dell'area a mare dell'Isola di Capraia

1.- L'area a mare dell'Isola di Capraia è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, riportate nell'elaborazione grafica allegata al Piano del Parco (Tav. b.3 – Zonazione a mare Isola di Capraia), del quale costituisce parte integrante.

2.- La zona MA DI RISERVA MARINA INTEGRALE dell'Isola di Capraia comprende i seguenti tratti di mare, delimitati dalla congiungente i punti indicati in Appendice A:

- a) il tratto di mare prospiciente la costa sud-ovest che va da Punta del Linguello alla Punta delle Cote, comprendente la Grotta della Foca;
- b) il tratto di mare prospiciente la costa ovest che va dal promontorio a nord di Cala del Vetriolo a Punta del Fondo.

3.- La zona MB DI RISERVA GENERALE ORIENTATA A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE dell'Isola di Capraia comprende i seguenti tratti di mare, delimitati dalla congiungente i punti indicati in Appendice A:

- a) il tratto di mare prospiciente la costa ovest che va da Punta del Fondo alla punta adiacente gli Scogli del Mosè;
- b) il tratto di mare prospiciente la costa nord-ovest che va dalla Punta della Manza alla baia a nord di Punta della Seccatoia.

4.- La zona MB DI RISERVA GENERALE ORIENTATA dell'Isola di Capraia, comprende i seguenti tratti di mare, delimitati dalla congiungente i punti indicati in Appendice A:

- a) il tratto di mare prospiciente la costa sud che va dalla zona di Punta Ortodomo alla Punta del Linguello;
- b) il tratto di mare prospiciente la costa sud-ovest che va dalla Punta delle Cote al promontorio a nord di Cala del Vetriolo;
- c) il tratto di mare prospiciente la costa ovest che va dalla punta adiacente gli Scogli del Mosè alla Punta della Manza;

d) il tratto di mare prospiciente la costa nord-ovest che va dalla baia a nord di Punta della Seccatoia a Punta del Vecchiaione.

5.- La zona MC DI PROTEZIONE dell'Isola di Capraia comprende il tratto di mare prospiciente la costa ed esterno alle zone di cui ai precedenti commi che va da Punta della Civitata a Punta del Vecchiaione, delimitato dalla congiungente i punti indicati in Appendice A.

6.- La zona MD dell'Isola di Capraia comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina, da Punta della Bellavista a Punta di Porto Vecchio, delimitato dalla congiungente i punti indicati in Appendice A.

Art. 24- Zonazione dell'area a mare dell'Isola di Pianosa

1.- L'area a mare dell'Isola di Pianosa, che comprende la fascia di mare per un'estensione di un miglio marino dalla costa, è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, riportate nell'elaborazione grafica allegata al Piano del Parco (Tav. b.4 – Zonazione a mare Isola di Pianosa), del quale costituisce parte integrante.

2.- La ZONA MA DI RISERVA MARINA INTEGRALE dell'isola di Pianosa comprende il tratto di mare che va da Punta del Grottone in direzione antioraria fino a Punta Secca, delimitato dalla congiungente i punti indicati in Appendice A.

3.- La ZONA MB DI RISERVA GENERALE ORIENTATA A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE dell'isola di Pianosa comprende il residuo tratto di mare che va da Punta Secca in direzione antioraria fino a Punta del Grottone, delimitato dalla congiungente i punti indicati in Appendice A.

Art. 25- Zonazione dell'area a mare dell'Isola di Montecristo

1.- L'area a mare dell'Isola di Montecristo è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali ivi presenti, riportate nell'elaborazione grafica allegata al Piano del Parco (Tav. b.5 – Zonazione a mare Isola di Montecristo), del quale costituisce parte integrante.

2.- La ZONA MA DI RISERVA MARINA INTEGRALE A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE dell'isola di Montecristo comprende il tratto di mare prospiciente la costa ed esteso fino a 1,5 miglia dalla stessa, delimitato dalla congiungente i punti indicati in Appendice A.

3.- La zona MB DI RISERVA GENERALE ORIENTATA A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE dell'isola di Montecristo comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina, delimitato dalla congiungente i punti indicati in Appendice A.

Art. 26- Zonazione dell'area a mare dell'Isola di Giannutri

1.- L'area a mare dell'Isola di Giannutri è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, riportate nell'elaborazione grafica allegata al Piano del Parco (Tav. b.6 – Zonazione a mare Isola di Giannutri), del quale costituisce parte integrante.

2.- La ZONA MA DI RISERVA MARINA INTEGRALE dell'isola di Giannutri comprende i seguenti tratti di mare, delimitati dalla congiungente i punti indicati in Appendice A:

a) il settore prospiciente la costa nord-est comprendente Cala dello Scoglio;

b) il settore prospiciente la costa sud che va da Punta Capelrosso in direzione oraria a comprendere Costa dei Grottoni e Cala Brigantina.

3.- La ZONA MB DI RISERVA GENERALE ORIENTATA A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE dell'isola di Giannutri comprende i seguenti tratti di mare, delimitati dalla congiungente i punti indicati in Appendice A:

a) il settore esterno alla zona MA della costa nord-est di cui al comma 2 punto a), da Punta S. Francesco a Punta Secca,

b) il settore esterno alla zona MA della costa sud di cui al comma 24.2 punto b),

c) il settore prospiciente la costa nord-ovest che va da Punta Scaletta in direzione oraria fino alla punta in località "Il Lecceto".

4.- La ZONA MB DI RISERVA GENERALE ORIENTATA dell'isola di Giannutri comprende il tratto di mare che va dalla punta in località "Il Lecceto" in direzione oraria fino a Punta Secca, delimitato dalla congiungente i punti indicati in Appendice A.

5.- La ZONA MC DI PROTEZIONE dell'isola di Giannutri comprende i seguenti tratti di mare, delimitati dalla congiungente i punti indicati in Appendice A:

- a) il residuo tratto di mare del settore nord, da Punta S. Francesco a Punta Scaletta,
- b) il residuo tratto di mare del settore sud, da Punta del Calettino a Punta della Salvezza.

Art. 27- Zonazione dell'area a mare dell'Isola di Gorgona

1.- L'area a mare dell'Isola di Gorgona è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, riportate nell'elaborazione grafica allegata al Piano del Parco (Tav. b.7 – Zonazione a mare Isola di Gorgona), del quale costituisce parte integrante.

2.- La ZONA MA DI RISERVA MARINA INTEGRALE dell'isola di Gorgona comprende il settore di mare prospiciente la costa che va da Punta di Cala Maestra in direzione antioraria fino alla punta N della Caletta, delimitato dalla congiungente i punti indicati in Appendice A.

3.- La ZONA MB DI RISERVA GENERALE ORIENTATA dell'isola di Gorgona comprende il restante settore di mare, delimitato dalla congiungente i punti indicati in Appendice A.

Art. 28- Zone MA e Zona MA a regolamentazione speciale

1.- Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area a mare e delle sue finalità istitutive, nelle Zone MA e nella Zona MA a regolamentazione speciale le seguenti attività, secondo quanto specificato nel Regolamento, sono:

Attività	Zone MA di Capraia, Giannutri, Gorgona e Pianosa	Zona MA a regolamentazione speciale di Montecristo
Scarico di acque reflue	Vietata	Vietata
Soccorso, sorveglianza e servizio	Consentita	Consentita
Ricerca scientifica	Soggetta ad autorizzazione	Soggetta ad autorizzazione
Balneazione/Snorkeling	Vietata	Vietata
Immersioni:		
Immersioni notturne individuali/gruppo	Vietata	Vietata
Immersioni diurne individuali/gruppo	Vietata	Vietata
Visite guidate subacquee	Vietata	Vietata
Navigazione:		
Navigazione a vela, remi e pedali	Vietata	Vietata
Navigazione con canoa/kayak	Vietata	Vietata
Navigazione con propulsori elettrici	Vietata	Vietata
Navigazione Natanti a motore	Vietata	Soggetta ad autorizzazione per scopi di visita
Navigazione Imbarcazioni a motore	Vietata	Soggetta ad autorizzazione per scopi di visita per imbarcazioni fino a 16 m
Navigazione Navi da diporto	Vietata	Vietata
Moto d'acqua, Acquascooter, Sci nautico	Vietata	Vietata
Unità adibite al trasporto collettivo - Visite guidate	Vietata	Soggetta ad autorizzazione con limitazioni per quanto previsto per natanti e imbarcazioni fino a 16 m che

Attività	Zone MA di Capraia, Giannutri, Gorgona e Pianosa	Zona MA a regolamentazione speciale di Montecristo
		accompagnano gruppi per visite guidate
Navigazione mezzi di linea	Vietata	Vietata
Ancoraggio:		
Residenti nell'isola	Vietata	Vietata
Non residenti nell'isola	Vietata	Vietata
Ormeggio	Vietata	Soggetta ad autorizzazione in aree individuate dal soggetto gestore
Pesca professionale per i soggetti economici residenti nell'isola	Vietata	Vietata
Pesca-turismo per i soggetti economici residenti nell'isola	Vietata	Vietata
Pesca sportiva/ricreativa per residenti e proprietari di abitazioni nell'isola	Vietata	Vietata
Pesca sportiva/ricreativa per residenti stagionali nell'isola	Vietata	Vietata
Pesca subacquea sportiva/ricreativa	Vietata	Vietata
Pesca a strascico	Vietata	Vietata
Ripopolamento attivo	Vietata	Vietata
Acquacoltura	Vietata	Vietata
Gare di pesca sportiva	Vietata	Vietata
Attività ed eventi sportivi e ricreativi	Vietata	Vietata

2.– Nella Zona MA a regolamentazione speciale di Montecristo, secondo quanto specificato nel Regolamento, alle unità navali autorizzate è consentito il transito lungo una rotta perpendicolare al molo di Cala Maestra e l'ormeggio temporaneo.

Art. 29- Zona MB a regolamentazione ristretta, Zona MB a regolamentazione speciale e Zona MB

1.- Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area a mare e delle sue finalità istitutive, nella Zona MB a regolamentazione ristretta, nella Zona MB a regolamentazione speciale e nella Zona MB, secondo quanto specificato nel Regolamento, le seguenti attività sono:

Attività	Zona MB a regolamentaz. speciale di Capraia	Zona MB a regolamentaz. speciale di Giannutri	Zona MB a regolamentaz. speciale di Montecristo	Zona MB a regolamentaz. speciale di Pianosa	Zona MB di Capraia e Gorgona
Scarico di acque reflue	Vietata	Vietata	Vietata	Vietata	Vietata
Soccorso, sorveglianza e servizio	Consentita	Consentita	Consentita	Consentita	Consentita
Ricerca scientifica	Soggetta ad autorizzazione	Soggetta ad autorizzazione	Soggetta ad autorizzazione	Soggetta ad autorizzazione	Soggetta ad autorizzazione
Balneazione/ Snorkeling	Consentita	Consentita	Vietata	Consentita con limitazioni	Consentita
Immersioni:					

Attività	Zona MB a regolamentaz. speciale di Capraia	Zona MB a regolamentaz. speciale di Giannutri	Zona MB a regolamentaz. speciale di Montecristo	Zona MB a regolamentaz. speciale di Pianosa	Zona MB di Capraia e Gorgona
Immersioni notturne individuali/gruppo	Vietata	Vietata	Vietata	Vietata	Vietata
Immersioni diurne individuali/gruppo	Vietata	Vietata	Vietata	Vietata	Vietata
Visite guidate subacquee	Soggetta ad autorizzazione in aree e su percorsi stabiliti dall'Ente	Soggetta ad autorizzazione in aree e su percorsi stabiliti dall'Ente	Vietata	Soggetta ad autorizzazione in aree e su percorsi stabiliti dall'Ente	Consentita con limitazioni
Navigazione:					
Navigazione a vela, remi e pedali	Consentita	Consentita	Consentita	Vietata	Consentita
Navigazione con canoa/kayak	Consentita	Consentita	Consentita	Consentita con limitazioni	Consentita
Navigazione con propulsori elettrici	Consentita	Consentita	Consentita	Soggetta ad autorizzazione in aree e su percorsi stabiliti dall'Ente	Consentita
Navigazione Natanti a motore	Consentita con limitazioni	Consentita con limitazioni	Consentita	Soggetta ad autorizzazione in aree e su percorsi stabiliti dall'Ente	Consentita con limitazioni
Navigazione Imbarcazioni a motore	Consentita per imbarcazioni fino a 10 m con limitazioni	Consentita per imbarcazioni fino a 10 m con limitazioni	Consentita	Soggetta ad autorizzazione in aree e su percorsi stabiliti dall'Ente	Consentita con limitazioni
Navigazione Navi da diporto	Vietata	Vietata	Consentita	Vietata	Vietata
Moto d'acqua, Acquascooter, Sci nautico	Vietata	Vietata	Vietata	Vietata	Vietata
Unità adibite al trasporto collettivo - visite guidate	Soggetta ad autorizzazione con limitazioni per quanto previsto per le visite guidate subacquee e per le barche dei residenti fino a 10 metri che accompagnano gruppi per fini escursionistici	Soggetta ad autorizzazione con limitazioni per quanto previsto per le visite guidate subacquee e per le barche dei residenti fino a 10 metri che accompagnano gruppi per fini escursionistici	Consentita	Soggetta ad autorizzazione con limitazioni per quanto previsto per le visite guidate subacquee e per le imbarcazioni che trasportano i visitatori giornalieri	Soggetta ad autorizzazione con limitazioni per quanto previsto per le visite guidate subacquee e per le barche dei residenti fino a 10 metri che accompagnano gruppi per fini escursionistici
Navigazione mezzi di linea	Vietata	Vietata	Vietata	Consentita	Vietata
Ancoraggio:					

Attività	Zona MB a regolamentaz. speciale di Capraia	Zona MB a regolamentaz. speciale di Giannutri	Zona MB a regolamentaz. speciale di Montecristo	Zona MB a regolamentaz. speciale di Pianosa	Zona MB di Capraia e Gorgona
Residenti nell'isola	Consentita con limitazioni a natanti fino a 10 m	Vietata	Vietata	Vietata	Consentita con limitazioni a natanti e imbarcazioni
Non residenti nell'isola	Consentita con limitazioni a natanti fino a 10 m	Vietata	Vietata	Vietata	Consentita a natanti e imbarcazioni con limitazioni
Ormeggio	Consentita in aree individuate dal soggetto gestore	Consentita in aree individuate dal soggetto gestore	Vietata	Soggetta ad autorizzazione in aree individuate dal soggetto gestore	Consentita in aree individuate dal soggetto gestore
Pesca professionale per i soggetti economici residenti nell'isola	Vietata	Vietata	Vietata	Vietata	Soggetta a autorizzazione
Pesca-turismo per i soggetti economici residenti nell'isola	Vietata	Vietata	Vietata	Vietata	Soggetta a autorizzazione
Pesca sportiva/ricreativa per residenti e proprietari di abitazioni nell'isola	Vietata	Vietata	Vietata	Vietata	Soggetta a autorizzazione
Pesca sportiva/ricreativa per residenti stagionali	Vietata	Vietata	Vietata	Vietata	Vietata
Pesca subacquea sportiva/ricreativa	Vietata	Vietata	Vietata	Vietata	Vietata
Pesca a strascico	Vietata	Vietata	Vietata	Vietata	Vietata
Ripopolamento attivo	Vietata	Vietata	Vietata	Vietata	Vietata
Acquacoltura	Vietata	Vietata	Vietata	Vietata	Vietata
Gare di pesca sportiva	Vietata	Vietata	Vietata	Vietata	Vietata
Attività ed eventi sportivi e ricreativi	Vietata	Vietata	Vietata	Vietata	Soggetta ad autorizzazione con limitazioni

2.- Nella Zona MB a regolamentazione speciale di Pianosa, secondo quanto specificato nel Regolamento ed eventualmente dettagliato in appositi disciplinari operativi redatti dall'Ente Parco, sono consentiti:

- la balneazione, esclusivamente presso l'arenile di Cala Giovanna;
- l'attività di snorkeling di gruppi contingentati e accompagnati da guida autorizzata in aree individuate dall'Ente Parco con atti specifici;
- la navigazione di kayak accompagnati da guida autorizzata lungo tragitti individuati dall'Ente Parco, fermo restando il divieto di balneazione;

- attività contingentate di visita guidata subacquea accompagnata da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'Ente Parco e regolate da apposito disciplinare operativo;
- il transito lungo la rotta più breve e l'ormeggio temporaneo alle apposite boe dei mezzi nautici adibiti alle visite guidate subacquee, muniti di specifica autorizzazione emessa dall'Ente Parco;
- il transito lungo la rotta più breve che conduce al molo di ormeggio, nonché l'ormeggio temporaneo dei mezzi nautici di trasporto pubblico che trasportano i visitatori giornalieri in numero contingentato.

3.- Nella Zona MB a regolamentazione speciale di Capraia e Giannutri le visite guidate subacquee sono consentite, previa autorizzazione, in aree e su percorsi stabiliti dall'Ente, come specificato nel Regolamento del Parco.

4.- Nella Zona MB a regolamentazione speciale di Giannutri è vietata qualsiasi forma di ancoraggio sia per i residenti sia per i non residenti.

Art. 30- Zona MC

Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area a mare e delle sue finalità istitutive, nella Zona MC di Capraia e Giannutri, secondo quanto specificato nel Regolamento, le seguenti attività sono:

Attività	Zona MC (Capraia e Giannutri)
Scarico di acque reflue	Vietata
Soccorso, sorveglianza e servizio	Consentita
Ricerca scientifica	Soggetta ad autorizzazione
Balneazione/Snorkeling	Consentita
Immersioni:	
Immersioni notturne individuali/gruppo	Vietata
Immersioni diurne individuali/gruppo	Soggetta ad autorizzazione
Visite guidate subacquee	Consentita con limitazioni
Navigazione:	
Navigazione a vela, remi e pedali	Consentita
Navigazione con propulsori elettrici	Consentita
Navigazione Natanti a motore	Consentita
Navigazione Imbarcazioni a motore	Consentita con limitazioni
Navigazione Navi da diporto	Consentita con limitazioni
Moto d'acqua, Acquascooter, Sci nautico	Vietata
Unità adibite al trasporto collettivo - visite guidate	Consentita con limitazioni
Navigazione mezzi di linea	Consentita con limitazioni
Ancoraggio:	
Residenti	Consentita
Non residenti	Consentita con limitazioni
Ormeggio	Consentita in porti, moli, banchine ed aree individuate dal soggetto gestore
Pesca professionale per i soggetti economici residenti nell'isola	Consentita
Pesca-turismo per i soggetti economici residenti nell'isola	Consentita
Pesca sportiva/ricreativa per residenti e proprietari di abitazioni nell'isola	Soggetta ad autorizzazione
Pesca sportiva/ricreativa per residenti stagionali nell'isola	Soggetta ad autorizzazione
Pesca subacquea sportiva/ricreativa	Vietata
Pesca a strascico	Vietata
Ripopolamento attivo	Vietata
Acquacoltura	Vietata
Gare di pesca sportiva	Vietata
Attività ed eventi sportivi e ricreativi	Soggetta ad autorizzazione con limitazioni

Art. 31- Zona MD

Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area a mare e delle sue finalità istitutive, nella Zona MD di Capraia, secondo quanto specificato nel Regolamento, le seguenti attività sono:

Attività	Zona MD (Capraia)
Scarico di acque reflue	Vietata
Soccorso, sorveglianza e servizio	Consentita
Ricerca scientifica	Soggetta ad autorizzazione
Balneazione/Snorkeling	Consentita
Immersioni:	

Attività	Zona MD (Capraia)
Immersioni notturne individuali/gruppo	Consentita
Immersioni diurne individuali/gruppo	Consentita
Visite guidate subacquee	Consentita
Navigazione:	
Navigazione a vela, remi e pedali	Consentita
Navigazione con propulsori elettrici	Consentita
Navigazione Natanti a motore	Consentita
Navigazione Imbarcazioni a motore	Consentita
Navigazione Navi da diporto	Consentita
Moto d'acqua, Acquascooter, Sci nautico	Consentito solo lo sci nautico/wakeboard
Unità adibite al trasporto collettivo - visite guidate	Consentita
Navigazione mezzi di linea	Consentita
Ancoraggio:	
Residenti nell'isola	Consentita
Non residenti nell'isola	Consentita
Ormeggio	Consentita in porti, moli, banchine ed aree individuate dal soggetto gestore
Pesca professionale per i soggetti economici residenti nell'isola	Consentita
Pesca-turismo per i soggetti economici residenti nell'isola	Consentita
Pesca sportiva/ricreativa per residenti e proprietari di abitazioni nell'isola	Consentita
Pesca sportiva/ricreativa per residenti stagionali nell'isola	Soggetta ad autorizzazione
Pesca subacquea sportiva/ricreativa	Soggetta ad autorizzazione
Pesca a strascico	Vietata
Ripopolamento attivo	Vietata
Acquacoltura	Vietata, ad eccezione degli impianti esistenti
Gare di pesca sportive	Soggetta ad autorizzazione con limitazioni
Attività ed eventi sportivi e ricreativi	Soggetta ad autorizzazione con limitazioni

Art. 32- Limitazioni alle attività esercitabili nelle aree a mare

- 1.- L'attività di acquacoltura è esercitabile esclusivamente negli impianti preesistenti alla data di adozione del presente Piano del Parco nella zona MD di Capraia, nei termini indicati nel Regolamento del Parco.
- 2.- Le attività di pesca professionale sono esercitabili unicamente dai soggetti economici residenti nell'isola indicata e solo nelle zone MB, MC ed MD, nei termini indicati nel Regolamento del Parco.
- 3.- Le attività di pesca-turismo sono esercitabili unicamente dai soggetti economici residenti nell'isola indicata e solo nelle zone MB, MC ed MD, nei termini indicati nel Regolamento del Parco.
- 4.- Le attività di pesca sportiva nelle zone MB sono esercitabili previa autorizzazione unicamente dai residenti nell'isola; nelle zone MC sono esercitabili previa autorizzazione dai residenti e non residenti nell'isola; nelle zone MD sono esercitabili dai residenti e non residenti nell'isola, nel rispetto nei termini indicati nel Regolamento del Parco. La pesca sportiva subacquea in apnea e le gare di pesca sportiva sono esercitabili previa autorizzazione solo nelle zone MD, nei termini indicati nel Regolamento del Parco.
- 5.- Le attività e gli eventi sportivi e ricreativi nelle zone MB, MC ed MD sono sempre soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ente Parco e nei termini indicati nel Regolamento del Parco.

TITOLO III - ZONE A DIVERSO GRADO DI PROTEZIONE A TERRA

Art. 33- Suddivisione del territorio in zone a diverso grado di protezione a terra

Ai sensi dell'Art. 12, comma 2, della L. 394/1991, il territorio del Parco è suddiviso, in funzione del diverso grado di tutela e di protezione necessarie, nelle seguenti Zone, come rappresentate nella Tavola di Piano b.2) di cui al precedente Art. 3:

- ZONA A DI RISERVA INTEGRALE;
- ZONA B DI RISERVA GENERALE ORIENTATA;
- ZONA C DI PROTEZIONE;
- ZONA D DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE.

Art. 34- Divieti generali a terra

1.- Fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli, nonché nel Regolamento del Parco, su tutto il territorio del Parco sono vietate le seguenti attività:

- a) il danneggiamento, il disturbo, la cattura o l'uccisione di animali, l'asportazione o la distruzione dei loro nidi, il danneggiamento o la distruzione dei loro ambienti, l'appropriazione di animali rinvenuti morti o di parti di essi;
- b) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali,
- c) l'introduzione di specie aliene, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- d) la raccolta o il danneggiamento o la distruzione di rocce, minerali, fossili;
- e) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche;
- f) la modificazione del regime delle acque superficiali e sotterranee;
- g) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente Parco;
- h) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- i) l'introduzione, la detenzione, il trasporto e porto da parte di privati di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, con ulteriori specificazioni nel Regolamento del Parco;
- l) l'uso di fuochi all'aperto, con ulteriori specificazioni nel Regolamento del Parco;
- m) il sorvolo con qualsiasi tipo di velivolo ad una quota inferiore ai 100 metri, fatta eccezione per i mezzi utilizzati per l'esercizio di attività di vigilanza e soccorso, di controllo di impianti e infrastrutture e quelli specificamente autorizzati dall'Ente Parco come specificato dal Regolamento.

2.- Per quanto non specificato nelle presenti norme, si rinvia al Regolamento del Parco.

Art. 35- Le Zone A, di riserva integrale

1.- Si tratta di ambiti nei quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità attuale e potenziale. In tali ambiti, data la presenza di elevati valori naturalistico-ambientali, al fine di garantire il mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat, delle specie e delle biocenosi di interesse nazionale e/o internazionale presenti e la funzionalità ecosistemica, le esigenze di protezione prevalgono su ogni altra esigenza. La fruizione di tali ambiti può avere esclusivamente carattere naturalistico o scientifico.

2.- Oltre a quanto indicato all'Art. 34, nelle Zone A sono vietati:

- a) le attività e gli interventi agro-silvo-pastorali;

- b) ogni genere di scavo o di movimento di terreno;
- c) nelle aree incendiate, così come previsto dalla normativa vigente in materia, le modificazioni d'uso dei suoli, ivi compresi gli interventi di riforestazione, fatti salvi i progetti specificamente approvati dall'Ente Parco;
- d) la costruzione o l'installazione di manufatti di qualsiasi genere, comprese le recinzioni, che possano alterare lo stato dei luoghi;
- e) produrre rumori, suoni e luci, fatti salvi quelli causati dall'esercizio delle attività ammesse;
- f) abbandonare e stoccare i rifiuti e costituire depositi di materiali, anche temporanei e controllati, di qualsiasi genere;
- g) l'installazione di serre fisse;
- h) introdurre cani e animali di affezione;
- i) per chi procede a piedi, a cavallo, in bicicletta e con qualsiasi altro mezzo di locomozione non a motore, uscire dalle aree appositamente attrezzate per la fruizione o dai tracciati stradali e della rete sentieristica segnalata;
- j) transitare con qualsiasi mezzo motorizzato al di fuori dalle strade asfaltate, fatta eccezione per i mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività ammesse e per i mezzi di servizio e per i portatori di handicap e/o autorizzati dal Parco; sostare e parcheggiare nei campi e nei boschi e parcheggiare lungo le strade, fatta eccezione per le aree adibite a parcheggio ed appositamente contrassegnate;
- k) allestire complessi ricettivi all'aria aperta o campeggi;
- l) organizzare manifestazioni sportive, folcloristiche, praticare lo sport agonistico;
- m) esercitare il pascolo;
- n) esercitare l'allevamento.

3.- Ai divieti di cui al comma precedente fanno eccezione gli interventi di conservazione o manutenzione/ripristino promossi dall'Ente Parco nel perseguimento delle sue finalità o per motivi scientifici o biosanitari, anche con il controllo delle specie aliene o in esubero, e gli interventi attivi previsti dai Piani di Gestione nei siti della Rete N2000.

4.- Ai divieti di cui al comma 2, nella Riserva Naturale dello Stato di Montecristo, in applicazione dell'art. 31 L. 394/1991 e dell'art. 5 del Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Ambiente, Arma dei Carabinieri e Federparchi del 09.11.2017, fanno eccezione gli interventi di conservazione o manutenzione/ripristino promossi dall'Ente Parco e/o promossi dall'Arma dei Carabinieri e concertati con l'Ente Parco nel perseguimento delle sue finalità o per motivi scientifici o biosanitari, anche con il controllo delle specie aliene o in esubero, e gli interventi attivi previsti dai Piani di Gestione nei siti della Rete N2000.

5.- Nelle Zone A sono consentiti, previo nulla osta dell'Ente Parco:

- a) i tagli forestali di manutenzione, di cui al Regolamento Forestale della Toscana (R.F.T.);
- b) gli interventi di manutenzione dei sentieri e degli itinerari escursionistici esistenti o previsti dal Piano, compreso il taglio delle piante pericolanti ed i piccoli interventi di movimento terra per rendere accessibile in sicurezza la rete escursionistica;
- c) gli interventi di manutenzione delle infrastrutture di pubblica utilità esistenti, quali le infrastrutture antincendio così come censite nel piano operativo AIB della Regione Toscana;
- d) le attività di ricerca scientifica.

6.- Nelle Zone A il Regolamento del Parco disciplina, in particolare:

- per i soli manufatti di pubblica utilità, la tipologia e le modalità di realizzazione di opere e interventi;
- gli accessi, in funzione della tutela naturalistica;
- le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive.

7.- Nelle Zone A del Parco valgono inoltre le limitazioni di cui al precedente Art. 12 "Tutela idrogeologica e delle risorse idriche".

Art. 36- Le Zone B, di riserva generale orientata

1.- Si tratta di ambiti di elevato pregio naturalistico, in cui è necessario potenziare la funzionalità ecosistemica, conservandone il ruolo per il mantenimento della biodiversità e della geodiversità, con funzione anche di protezione delle zone A.

2.- Oltre a quanto indicato all'Art. 34 e all'Art. 35 comma 2 lett. c), e), f), g), nelle Zone B sono vietati:

- a) i movimenti di terreno ed ogni altro intervento che vada a modificare il regime delle acque o le sistemazioni tradizionali a terrazzi;
- b) l'apertura di nuove strade;
- c) la realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche, fatti salvi gli interventi connessi ad attività di protezione civile e gli interventi di modesta entità, quali piccole canalizzazioni per lo smaltimento dei reflui, allacciamenti ad acquedotti pubblici, linee telefoniche, elettriche ed a gas a servizio delle attività ammesse in zona;
- d) le nuove edificazioni ed i mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti degli edifici o delle singole unità immobiliari e dei fondi, con le sole eccezioni di cui ai commi successivi;
- e) gli interventi edilizi che eccedano quanto previsto dai commi successivi;
- f) la realizzazione di piscine;
- g) la realizzazione di garage;
- h) la realizzazione di recinzioni di nuovo impianto ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici, dei terreni agricoli coltivati e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche, tali da non modificare o ostacolare lo scorrimento delle acque e la fruizione libera dei sentieri così come disciplinato dal Regolamento o da appositi atti deliberativi;
- i) la trasformazione dei boschi, con esclusione dei castagneti da frutto abbandonati;
- j) l'apertura di nuova viabilità forestale, ad eccezione delle piste temporanee di esbosco previste dai progetti di taglio;
- k) allestire complessi ricettivi all'aria aperta o campeggi fatto salvo il bivacco che può essere autorizzato previo nulla osta dell'Ente Parco con le modalità previste dal Regolamento del Parco;
- l) il transito con qualsiasi mezzo motorizzato al di fuori delle strade individuate nella "Carta della Circolazione motorizzata" di cui all'art. 3; fanno eccezione:
 - i mezzi di servizio e di soccorso,
 - i mezzi per i portatori di handicap,
 - i mezzi degli aventi diritto,
 - i mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività autorizzate dall'Ente Parco con nulla osta,
 - i mezzi per la pulizia degli arenili.

Per i mezzi sopra elencati il Regolamento del Parco stabilisce le condizioni e le modalità di transito.

L'Ente Parco, di concerto con i Comuni, potrà individuare, su percorsi esistenti, ulteriori accessi con mezzi motorizzati ad aree di particolare rilevanza.

3.- Ai divieti di cui al comma precedente fanno eccezione gli interventi di conservazione o manutenzione/ripristino promossi dall'Ente Parco nel perseguimento delle sue finalità o per motivi scientifici o biosanitari, anche con il controllo delle specie aliene o in esubero, e gli interventi attivi previsti dai Piani di Gestione nei siti della Rete N2000.

4.- Ai divieti di cui al comma 2, nella Riserva Naturale dello Stato di Montecristo, in applicazione dell'art. 31 L. 394/1991 e dell'art. 5 del Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Ambiente, Arma dei Carabinieri e Federparchi del 09.11.2017, fanno eccezione gli interventi di conservazione o manutenzione/ripristino promossi dall'Ente Parco e/o promossi dall'Arma dei Carabinieri e concertati con l'Ente Parco nel perseguimento delle sue finalità o per motivi scientifici o biosanitari, anche con il controllo delle specie aliene o in esubero, e gli interventi attivi previsti dai Piani di Gestione nei siti della Rete N2000.

5.- Nelle Zone B gli interventi/attività consentiti e/o soggetti al nulla osta dell'Ente Parco sono:

5.1.- EDILIZIA e RECINZIONI

a. Sul patrimonio edilizio ad **uso residenziale** esistente alla data del 31/12/2022, costruito sulla base di regolare provvedimento amministrativo, sono ammesse, previo nulla osta e nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio, ai sensi della normativa nazionale vigente in materia:

- manutenzione ordinaria e straordinaria,
- restauro e risanamento conservativo.

b. Sul patrimonio edilizio ad **uso diverso da quello residenziale e agricolo** esistente alla data del 31/12/2022, costruito sulla base di regolare provvedimento amministrativo, sono ammesse, previo nulla osta e nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio, ai sensi della normativa nazionale vigente in materia:

- manutenzione ordinaria e straordinaria,
- restauro e risanamento conservativo.

c. Sul patrimonio edilizio con **usi agricoli** esistente alla data del 31/12/2022, costruito sulla base di regolare provvedimento amministrativo, oltre agli interventi di cui alla precedente lettera a. sono ammessi, previo nulla osta e nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, interventi di ristrutturazione edilizia e cambio di funzione ai soli fini dello sviluppo e della qualificazione delle attività agro-silvo-pastorali e agrituristiche, ai sensi della legislazione regionale vigente in materia.

d. Sul patrimonio edilizio esistente alla data del 31/12/2022, costruito sulla base di regolare provvedimento amministrativo, considerato quale **residenza rurale abbandonata** e caratterizzata da condizioni di degrado, oltre agli interventi di cui alla precedente lettera a. è ammesso il mutamento della destinazione d'uso solo ed esclusivamente verso la categoria funzionale residenziale.

Per residenze rurali abbandonate e caratterizzate da condizioni di degrado si intendono:

- gli edifici ricadenti nel territorio rurale che risultano non utilizzati alla data del 31/12/2022;
- gli edifici connotati dalla sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
 1. precarie condizioni di staticità, dovute all'usura del tempo o ad inadeguate tecniche costruttive;
 2. diffusa fatiscenza delle strutture e delle finiture degli edifici, oppure inadeguatezza tipologica degli edifici rispetto alle esigenze funzionali anche per carenza o insufficienza degli impianti tecnologici;
 3. mancanza o insufficienza degli impianti igienico-sanitari, sia come dotazione, sia come organizzazione funzionale,
 4. ridotte condizioni di abitabilità e di utilizzazione in relazione alla presenza di condizioni generali di insalubrità.

e. Sono ammessi interventi di frazionamento del patrimonio residenziale esistente, con limitazione di massimo 2 unità abitative e purché non di superficie utile netta inferiore a mq. 45.

f. All'interno dell'area di pertinenza degli edifici con legittima destinazione residenziale è possibile l'installazione di modesti manufatti pertinenziali in legno, costituiti da strutture leggere semplicemente ancorate al suolo senza opere di fondazione, di superficie massima non superiore a mq. 9, privi di allacciamenti ed impianti di qualsiasi genere fatto salvo unicamente un punto luce.

g. Nelle aree di pertinenza con legittima destinazione residenziale degli edifici esistenti sono ammessi l'installazione di piccoli impianti per la produzione d'energia alternativa solo ed esclusivamente sulle coperture delle strutture e, previo nulla osta, piccoli incrementi per la realizzazione di locali tecnici che non determinino apprezzabili impatti paesistici o ambientali, come disciplinato nel Regolamento.

h. Sono ammesse, previo nulla osta, la sostituzione delle recinzioni esistenti nonché la realizzazione di recinzioni di nuovo impianto, necessarie alla sicurezza delle abitazioni e degli impianti tecnologici, alla protezione dalla fauna selvatica dei terreni agricoli coltivati e alla realizzazione di delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche. Tali interventi dovranno avvenire conformemente alle modalità di costruzione indicate dal Regolamento.

i. Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di attività libera, è fatto divieto di abbattere i nidi degli *Irundinidi* (rondini, balestrucci, ecc.), sia in fase di precoce costruzione che al di fuori della stagione riproduttiva in periodo invernale. Nei casi di restauro e risanamento o ristrutturazione degli edifici esistenti è fatto obbligo di utilizzare soluzioni e modalità di intervento che garantiscano la

permanenza e tutela dei siti di rifugio e riproduzione della fauna protetta (ad es. rondini, rondoni, balestrucci, chiroterofauna, erpetofauna).

5.2.- BOSCHI, FILARI e INCOLTI

a. Gli interventi selvicolturali, non previsti dai piani di gestione forestali o strumenti affini approvati, sono sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco, salvo nei casi specificati dal Regolamento. L'Ente Parco può limitare i periodi e le forme di prelievo in ragione di particolari esigenze di tutela di specie e di habitat.

b. Il taglio di alberature, siepi, filari e piante isolate è consentito, previo nulla osta dell'Ente Parco, salvo nei casi specificati dal Regolamento e nei limiti e nelle condizioni descritte dal medesimo e nel rispetto delle prescrizioni dei Piani di gestione dei siti della Rete N2000.

c. La trasformazione di incolti e/o terreni saldi in aree coltivate è ammessa, previa autorizzazione, nei limiti previsti dal Regolamento e nel rispetto delle prescrizioni dei Piani di gestione dei siti della Rete N2000.

d. Il recupero di castagneti da frutto abbandonati è consentito con le modalità indicate nel Regolamento.

e. Gli interventi volti al controllo e/o eradicazione di specie vegetali aliene sono consentiti ove le stesse insistano nel resede di immobili adibiti a luoghi di lavoro o abitazioni, ad esclusione del taglio di piante protette inserite in elenchi definiti dalle norme regionali e nazionali. Gli interventi volti al controllo e/o eradicazione di specie vegetali aliene presenti in altre zone rispetto a quelle prima descritte sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente Parco, nei limiti e nelle condizioni descritti dal Regolamento.

5.3.- AGRICOLTURA e PASCOLO

a. Lo svolgimento delle attività agricole e di pascolo è consentito nei terreni e nelle aree ad esse destinate ed attualmente utilizzate, con il fine primario di conservare e di tramandare le tradizionali forme di produzione agricola e di conservazione del paesaggio, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento e nel rispetto degli obiettivi, delle misure e delle azioni di conservazione degli habitat e delle specie degli agroecosistemi fornite dai Piani di Gestione dei siti della Rete N2000; tali attività possono essere svolte secondo gli usi tradizionali, privilegiando le tecniche di agricoltura biologica e l'approccio agro ecologico; in queste zone è comunque fatto divieto di utilizzare diserbanti, disseccanti e fanghi.

5.4.- MANUTENZIONE

a. Sono ammessi, previo nulla osta, i movimenti di terreno finalizzati al recupero ambientale di cave dismesse (senza finalità estrattive) ed altre aree degradate, al mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali in atto (purché compatibili con gli ecosistemi protetti), al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili (senza nuovi acquedotti) ed alla difesa idrogeologica.

b. Sono ammessi, previo nulla osta, la riapertura ed il riutilizzo dei sentieri storici e della viabilità storica per la fruizione pubblica del territorio e per il raggiungimento degli edifici esistenti.

c. Ai fini del miglioramento dell'accessibilità pedonale e della fruizione naturalistica sono ammessi, secondo quanto specificato dal Regolamento, gli interventi di manutenzione della rete di percorrenze esistenti.

d. Sono consentiti, previa comunicazione, tutti gli interventi di manutenzione delle infrastrutture di pubblica utilità, quali le infrastrutture antincendio così come censite nel piano operativo AIB della Regione Toscana.

e. Sono consentiti, previa comunicazione, gli interventi di manutenzione ordinaria della viabilità forestale, nei termini indicati dal Regolamento del Parco.

5.5.- IMPIANTI

a. È soggetta a nulla osta la realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche di modesta entità, quali piccole canalizzazioni per lo smaltimento dei reflui, allacciamenti ad acquedotti pubblici, linee telefoniche, elettriche ed a gas. Tale realizzazione dovrà avvenire conformemente alle modalità di costruzione indicate dal Regolamento.

6.- Nelle Zone B il Regolamento del Parco disciplina, in particolare:

- la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- le attività selvicolturali;
- le attività agricole;

- le attività zootecniche (pascolo);
- la raccolta della flora spontanea;
- l'accessibilità e la circolazione, anche in funzione dei ritmi fenologici della fauna;
- la pulizia degli arenili;
- il bivacco, previa autorizzazione dell'Ente Parco;
- l'introduzione di cani e animali di affezione;
- le attività ricreative e sportive;
- le attività artigianali e commerciali;
- le attività turistiche e di servizio.

7.- Nelle Zone B del Parco valgono inoltre le limitazioni di cui al precedente Art. 12 "Tutela idrogeologica e delle risorse idriche".

Art. 37- Le Zone C, di protezione

1.- Si tratta di ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali, di produzione agricola o particolari modelli insediativi o forme significative di presidio ambientale. Gli usi e le attività compatibili sono quelli coerenti con le finalità di manutenzione, di ripristino e di riqualificazione degli elementi e dei segni fondamentali del paesaggio naturale ed agrario, di conservazione della biodiversità e delle componenti naturali in esse presenti.

2.- Oltre a quanto indicato all'Art. 34, all'Art. 35 comma 2 lett. c), e), f), g) e all'Art. 36 comma 2 lett. a), b), c), g), h), k), l), nelle Zone C sono vietati:

- a) le nuove edificazioni ed i mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti degli edifici o delle singole unità immobiliari e dei fondi, con le sole eccezioni di cui ai commi successivi;
- b) gli interventi edilizi che eccedano quanto previsto dai commi successivi.

3.- Ai divieti di cui al comma precedente fanno eccezione gli interventi di conservazione o manutenzione/ripristino promossi dall'Ente Parco nel perseguimento delle sue finalità o per motivi scientifici o biosanitari, anche con il controllo delle specie aliene o in esubero, e gli interventi attivi previsti dai Piani di Gestione nei siti della Rete N2000.

4.- Nelle Zone C gli interventi/attività consentiti e/o soggetti al nulla osta dell'Ente Parco sono:

4.1.- EDILIZIA e RECINZIONI

a. Sul patrimonio edilizio ad **uso residenziale** esistente alla data del 31/12/2022, costruito sulla base di regolare provvedimento amministrativo, sono ammesse, previo nulla osta e nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio, ai sensi della normativa nazionale vigente in materia:

- manutenzione straordinaria,
- restauro e risanamento conservativo,
- ristrutturazione edilizia.

È ammesso l'ampliamento una tantum degli edifici per una superficie utile non superiore a 30 mq. ad uso residenziale che comunque non configuri un nuovo organismo edilizio.

Per le unità immobiliari di dimensioni comprese tra 20 mq. e 28 mq., l'ampliamento potrà essere effettuato fino al raggiungimento della superficie di 35 mq. complessivi dell'unità immobiliare, che comunque non configuri un nuovo organismo edilizio.

Sui medesimi immobili è, inoltre, ammessa la realizzazione di locali tecnici nella misura massima di 15 mq. di superficie.

In ogni caso gli ampliamenti non devono comportare la realizzazione di nuove unità abitative.

b. Sul patrimonio edilizio ad **uso diverso da quello residenziale e agricolo** esistente alla data del 31/12/2022, costruito sulla base di regolare provvedimento amministrativo, sono ammesse, previo nulla osta e nel rispetto delle limitazioni

e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio, ai sensi della normativa nazionale vigente in materia:

- manutenzione straordinaria,
- restauro e risanamento conservativo,
- ristrutturazione edilizia.

È ammesso l'ampliamento degli edifici, effettuabile una sola volta, nella misura massima di 20 mq. di superficie, che comunque non configuri un nuovo organismo edilizio. È altresì ammesso il mutamento della destinazione d'uso, che potrà avvenire solo ed esclusivamente verso la categoria funzionale residenziale.

c. Sul patrimonio edilizio esistente ad uso agricolo alla data del 31/12/2022 costruito sulla base di regolare provvedimento amministrativo, sono ammesse, previo nulla osta e nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio, ai sensi della normativa nazionale vigente in materia:

- manutenzione straordinaria,
- restauro e risanamento conservativo.
- ristrutturazione edilizia,
- nuova edificazione.

La realizzazione di nuovi edifici destinati ad abitazioni rurali e la ristrutturazione, anche in ampliamento, di quelli esistenti annessi alle aziende agricole, sono ammesse purché in funzione della conduzione del fondo, connesse ad accertate esigenze dell'imprenditore agricolo singolo o associato e comprese in un Programma Aziendale pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAMAA). La cubatura complessiva scaturirà dal programma aziendale che dovrà dimostrare il fabbisogno necessario per il nucleo familiare dell'imprenditore o del titolare dell'azienda agricola.

Il rilascio del nulla osta per l'attuazione degli interventi edilizi a fini agricoli (fatta eccezione per gli immobili riconosciuti d'interesse culturale) è subordinato alla stipula con il competente comune di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo opportunamente trascritto e corredato da un PAMAA approvato dall'Ente Parco, che preveda la conduzione per specifiche colture (vigneto, oliveto, agrumeto o a erbe officinali, castagneto, orticoltura e colture alimentari della tradizione locale, allevamento zootecnico, apicoltura) o per selvicoltura e gestione del bosco secondo i criteri dettati dall'Ente Parco a carico del richiedente, della superficie minima di terreno atta a consentire l'esercizio razionale dell'attività agricola, tenendo conto altresì della volumetria già esistente.

È inoltre ammessa la realizzazione delle attrezzature e delle infrastrutture produttive quali stalle, silos, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli, conformemente agli indici di edificabilità stabiliti dalla legislazione vigente di settore.

La nuova edificazione è ammessa, nei casi previsti dalle normative vigenti a livello nazionale e regionale, alle seguenti condizioni:

1. ciascun edificio deve avere accesso diretto da strade esistenti, con esclusione di apertura di nuove strade;
2. deve essere dimostrata l'impossibilità di soddisfare, con l'uso od il recupero dei manufatti esistenti, le documentate esigenze che motivano l'intervento;
3. eventuali ampliamenti devono essere realizzati in adiacenza al centro aziendale esistente o agli insediamenti rurali preesistenti;
4. la necessità ai fini della conduzione aziendale agricola e/o delle esigenze abitative del proprietario o del conduttore deve essere documentata da specifico piano di sviluppo aziendale che riguardi l'insieme dei fondi e delle attività dell'azienda interessata.

È, infine, ammesso il cambio di funzione ai soli fini dello sviluppo e della qualificazione delle attività agrituristiche, ai sensi della legislazione regionale vigente in materia.

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate da imprenditori agricoli singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione e di complementarità con l'attività agricola che deve rimanere principale, secondo quanto disciplinato dalla legislazione urbanistica regionale della Toscana.

È consentita l'ospitalità stagionale in spazi aperti, quale integrazione del reddito agricolo aziendale, in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento del Parco e in coerenza con quanto prescritto dalla disciplina regionale vigente in materia.

L'allestimento delle piazzole per l'ospitalità in spazi aperti è subordinato al conseguimento del nulla osta dell'Ente Parco, sulla base di un progetto complessivo dell'area da adibire ad agricampeggio.

L'ospitalità in spazi aperti potrà essere realizzata solo ed esclusivamente in tende.

L'ospitalità in spazi aperti è svolta:

- a) in aziende con una superficie minima di 5 ettari detenuta all'interno di un singolo comune o, qualora essa sia costituita da terreni contigui ricadenti in comuni diversi, di due comuni;
- b) nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell'attività agricola, rispettando contemporaneamente i seguenti limiti:
 - n. 6 ospiti per ettaro di superficie agricola aziendale;
 - n. 1 tenda per piazzola;
 - n. 50 ospiti per azienda;
 - n. 20 piazzole per azienda.

Tutti i servizi necessari per garantire il rispetto dei requisiti igienico-sanitari ed il supporto a tale attività (come ad es. bagni, lavabi, lavanderie ed altri locali tecnici) non dovranno comportare la realizzazione di nuove strutture, ma essere unicamente ricavati nell'ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dell'azienda agricola.

Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti saranno definiti dal Regolamento del Parco.

d. Sul patrimonio edilizio esistente alla data del 31/12/2022, costruito sulla base di regolare provvedimento amministrativo e considerato quale **residenza rurale abbandonata** e caratterizzata da condizioni di degrado, sono ammessi gli interventi edilizi di cui alla lettera a) del presente capo, anche attraverso il mutamento della destinazione d'uso, che potrà avvenire solo ed esclusivamente verso la categoria funzionale residenziale.

Per residenze rurali abbandonate e caratterizzate da condizioni di degrado si intendono:

- gli edifici ricadenti nel territorio rurale che risultano non utilizzati da almeno cinque anni alla data del 31/12/2022;
- gli edifici connotati dalla sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
 1. precarie condizioni di staticità, dovute all'usura del tempo o ad inadeguate tecniche costruttive;
 2. diffusa fatiscenza delle strutture e delle finiture degli edifici, oppure inadeguatezza tipologica degli edifici rispetto alle esigenze funzionali anche per carenza o insufficienza degli impianti tecnologici;
 3. mancanza o insufficienza degli impianti igienico-sanitari, sia come dotazione, sia come organizzazione funzionale,
 4. ridotte condizioni di abitabilità e di utilizzazione in relazione alla presenza di condizioni generali di insalubrità.

e. È ammessa la realizzazione di strutture stagionali al servizio della balneazione riferite agli esercizi in possesso di concessione demaniale ad uso turistico ricreativo e assentite dal Parco con nulla osta. Tali strutture dovranno essere realizzate secondo quanto specificato al successivo Art. 45 e nel Regolamento del Parco.

f. Sono ammessi interventi di frazionamento del patrimonio residenziale esistente, con limitazione di massimo 2 unità abitative e purché almeno una abbia una superficie utile lorda di 45 mq. In ogni caso le unità abitative oggetto di frazionamento non possono usufruire degli ampliamenti concessi di cui ai commi precedenti.

g. All'interno dell'area di pertinenza degli edifici con legittima destinazione residenziale è possibile l'installazione di modesti manufatti pertinenziali in legno, costituiti da strutture leggere semplicemente ancorate al suolo senza opere di fondazione, di superficie massima non superiore a mq 15, privi di allacciamenti ed impianti di qualsiasi genere fatto salvo unicamente un punto luce.

h. È ammessa la realizzazione di serre solari ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale e con le prescrizioni previste da Regolamento del Parco.

i. Nelle aree di pertinenza con legittima destinazione residenziale degli edifici esistenti sono ammessi l'installazione di piccoli impianti per la produzione d'energia alternativa solo ed esclusivamente sulle coperture delle strutture e, previo nulla osta, piccoli incrementi per la realizzazione di locali tecnici, come disciplinato alla lettera a, purché non determinino apprezzabili impatti paesistici o ambientali, come disciplinato nel Regolamento.

l. È ammessa, previo nulla osta, la realizzazione di piscine a servizio degli edifici ad uso residenziale e turistico-ricettivo. Gli interventi potranno essere realizzati, coerentemente con gli indirizzi di cui al Regolamento del Parco, nelle aree pertinenziali e nel rispetto del contesto ambientale e paesaggistico, con esclusione della fascia dei 300 m dal mare.

m. Sono ammesse, previo nulla osta, la sostituzione delle recinzioni esistenti, la realizzazione di recinzioni di nuovo impianto necessarie alla sicurezza delle abitazioni e degli impianti tecnologici, alla protezione dalla fauna selvatica dei terreni agricoli coltivati e le delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche. Tali interventi dovranno avvenire conformemente alle modalità di costruzione indicate dal Regolamento.

n. Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di attività libera, è fatto divieto di abbattere i nidi degli *Irundinidi* (rondini, balestrucci, ecc.), sia in fase di precoce costruzione che al di fuori della stagione riproduttiva in periodo invernale. Nei casi di nuova edificazione, restauro e risanamento o ristrutturazione degli edifici esistenti è fatto obbligo di utilizzare soluzioni e modalità di intervento che garantiscano la permanenza e tutela dei siti di rifugio e riproduzione della fauna protetta (ad es. rondini, rondoni, balestrucci, chiroterofauna, erpetofauna).

4.2.- BOSCHI, FILARI e INCOLTI

a. Gli interventi selvicolturali, non previsti dai piani di gestione forestali o strumenti affini approvati, sono sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco, salvo nei casi specificati dal Regolamento. L'Ente Parco può limitare i periodi e le forme di prelievo in ragione di particolari esigenze di tutela di specie e di habitat.

b. L'apertura di nuova viabilità forestale è soggetta a nulla osta dell'Ente Parco.

c. La trasformazione boschiva è ammessa, previo nulla osta, per scopi di coltivazione agricola, nei limiti e nella modalità descritte dal Regolamento e nel rispetto delle prescrizioni dei Piani di gestione dei siti della Rete N2000.

d. La trasformazione di incolti e/o terreni saldi in aree coltivate è ammessa, previa autorizzazione, nei limiti previsti dal Regolamento e nel rispetto delle prescrizioni dei Piani di gestione dei siti della Rete N2000.

e. Il taglio di alberature, siepi, filari e piante isolate è consentito, previa comunicazione, nei limiti e nelle condizioni descritte dal Regolamento e nel rispetto delle prescrizioni dei Piani di gestione dei siti della Rete N2000.

f. Gli interventi volti al controllo e/o eradicazione di specie vegetali aliene sono consentiti ove le stesse insistano nel resede di immobili adibiti a luoghi di lavoro o abitazioni, ad esclusione del taglio di piante protette inserite in elenchi definiti dalle norme regionali e nazionali. Gli interventi volti al controllo e/o eradicazione di specie vegetali aliene presenti in altre zone rispetto a quelle prima descritte sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente Parco, nei limiti e nelle condizioni descritti dal Regolamento.

4.3.- AGRICOLTURA e PASCOLO

a. Lo svolgimento delle attività agricole e di pascolo è consentito esclusivamente nei terreni e nelle aree ad esse destinate e nelle aree incolte, purché in passato utilizzate a scopi agricoli, con il fine primario di conservare e di tramandare le tradizionali forme di produzione agricola e di conservazione del paesaggio, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento e nel rispetto degli obiettivi, delle misure e delle azioni di conservazione degli habitat e delle specie degli agroecosistemi fornite dai Piani di Gestione dei siti della Rete N2000; in queste zone è comunque fatto divieto di utilizzare diserbanti, disseccanti e fanghi.

4.4.- MANUTENZIONE

a. Sono ammessi tutti gli interventi indicati all'Art. 36 par. 5.4 - Manutenzione.

4.5.- IMPIANTI

a. Sono ammessi tutti gli interventi indicati all'Art. 36 par. 5.5 - Impianti.

5.- Nelle Zone C il Regolamento del parco disciplina, in particolare:

- la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- le attività selvicolturali;
- le attività agricole;
- le attività zootecniche (pascolo e allevamento);
- la raccolta della flora spontanea;

- l'accessibilità e la circolazione, anche in funzione dei ritmi fenologici della fauna;
- la pulizia degli arenili;
- il bivacco;
- l'introduzione di cani e animali di affezione;
- le attività ricreative e sportive;
- le attività artigianali e commerciali;
- le attività turistiche e di servizio.

6.- Nelle Zone C del Parco valgono inoltre le limitazioni di cui al precedente Art. 12 "Tutela idrogeologica e delle risorse idriche".

Art. 38- Le Zone D, di promozione economica e sociale

1.- Sono ambiti che, pur profondamente modificati dai processi di antropizzazione, risultano parte integrante del Parco anche in quanto idonei ad ospitare attività e servizi utili alla fruizione e alla valorizzazione dell'area protetta ed allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, ivi comprese le attività residenziali, artigianali, ricettive, turistiche e agrituristiche, ricreative e sportive, con le attrezzature e infrastrutture ad esse afferenti.

Le Zone D sono articolate come segue:

- Zone D: rappresentate dai centri storici, dalle aree urbane consolidate e dagli insediamenti diffusi di frangia dei centri urbani, di cui al presente articolo;
- Zone D1: rappresentate dalle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e dalle strutture connesse all'attività turistica, di cui al successivo articolo.

2.- Nelle Zone D valgono i divieti di cui all'Art. 34, all'Art. 35 comma 2 lett. c), f) e all'Art. 36 comma 2 lett. k), l).

3.- La disciplina degli usi, delle attività e degli interventi nelle Zone D è stabilita dagli strumenti urbanistici locali sulla base dei seguenti indirizzi:

- a.- favorire lo sviluppo e la riqualificazione dell'assetto urbanistico in modo che esso, oltre a rispondere ai bisogni e alle attese delle popolazioni locali, migliori la qualità dei servizi e arricchisca le opportunità di fruizione del Parco;
- b.- favorire l'integrazione con il contesto ambientale e territoriale del Parco, controllandone l'accessibilità dalle aree urbane ed assicurando la coerenza massima possibile tra l'assetto urbanistico e le funzioni insediabili -da un lato- e -dall'altro- gli spazi naturali ed il sistema dei beni storici e culturali;
- c.- eliminare o mitigare gli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi e in atto, contrastando in particolare le tendenze insediative idonee a compromettere la leggibilità, l'immagine e la funzionalità del Parco, nella sua integralità, e favorendo, invece, gli interventi per attrezzature ed i servizi di interesse del Parco che assicurino anche il ridisegno dei margini, il riordino delle aree di frangia e la ricomposizione dei fronti urbani;
- d.- evitare o contenere gli sviluppi infrastrutturali, in particolare viabilistici, che possano generare flussi di traffico od altri effetti indotti negativi per la tutela delle risorse e dell'immagine del Parco, in particolare negli accessi e ai bordi delle aree a maggiore concentrazione;
- e.- indirizzare gli interventi verso il recupero del patrimonio edilizio esistente e la tutela dell'edificato storico o di pregio ambientale;
- f. utilizzare soluzioni e modalità di intervento che garantiscano la permanenza e tutela dei siti di rifugio e riproduzione della fauna protetta (ad es. rondini, rondoni, balestrucci, chiroterofauna, erpetofauna).

4.- Nei centri storici e nelle aree urbane consolidate gli interventi e le azioni dovranno essere rivolti a riqualificare l'edificato urbano, con particolare attenzione per:

- a.- la qualificazione degli spazi e delle attrezzature pubbliche, favorendo la riagggregazione, attorno ai nodi principali della struttura urbana (soprattutto quelli storicamente consolidati), delle attività sociali, commerciali, ricreative e culturali e la loro miglior connessione con le reti fruibili del Parco;

b.- il riordino delle parti di recente espansione e la valorizzazione, nelle parti di eventuale ulteriore espansione previste dagli strumenti urbanistici, delle trame insediative delle parti di più antica formazione, dei segni storici esistenti sul territorio e dei fattori morfologici caratterizzanti;

c.- la riqualificazione e la ricomposizione dei margini urbani particolarmente degradati o non coerenti, con la formazione di cortine alberate o con la ricostituzione di fronti edilizi e anche con interventi di ricucitura;

d.- la conservazione e tutela dei tessuti storici e degli edifici di valore storico-architettonico e testimoniale, con particolare riguardo per i beni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

5.- Nelle aree edificate a bassa densità caratterizzate da insediamenti diffusi di frangia dei centri urbani, con presenza di componenti agricole e di aree libere vanno realizzati:

a.- la riqualificazione e la rifunionalizzazione del sistema dell'accessibilità e della sosta, diversificando i percorsi e le modalità di percorrenza in funzione delle mete turistiche di maggiore frequentazione;

b.- la riqualificazione delle aree di recente edificazione in termini di coerenza tipologica e morfologica, evitando sostanziali aumenti dei carichi urbanistici e riducendo al minimo il consumo del suolo agricolo;

c.- il mantenimento delle aree agricole interstiziali, limitando al minimo l'ulteriore consumo del suolo;

d.- la qualificazione e la realizzazione delle attrezzature per lo sport e la ricreazione, anche in funzione del recupero delle aree degradate o destrutturate e con particolare attenzione alla formazione di sistemi del verde mirati anche al restauro ed alla protezione di componenti naturali eventualmente presenti nonché alla salvaguardia ed al potenziamento delle trame agricole esistenti.

6.- In sede di formazione od adeguamento degli strumenti urbanistici comunali possono essere concordate con l'Ente Parco contenute puntualizzazioni alla delimitazione delle zone D, per meglio aderire alle condizioni effettive dei luoghi; tali modifiche non costituiscono variante del Piano del Parco ai sensi dell'art. 12 comma 6 della Legge 394/1991.

7.- In tutte le zone D, sono di norma consentiti gli interventi di natura edilizia previsti negli strumenti urbanistici comunali vigenti, sui quali il Parco si sia espresso positivamente in sede di rilascio del relativo atto di assenso; in pendenza di tale condizione sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia previo nulla osta dell'Ente Parco.

8.- In presenza di Piano del Parco e di Regolamento del Parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone D, eccetto quelli ricompresi nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente Parco. In caso di non conformità il Direttore del Parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

Art. 39- Le Zone D1 - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e strutture ricettive connesse all'attività turistica

1.- Sono quelle aree su cui insistono strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e strutture ricettive connesse all'attività turistica esistenti e distintamente individuate nelle tavole di Piano. In dette aree l'obiettivo è la riqualificazione turistica e il miglioramento della fruizione e della conoscenza del territorio del Parco, con forme di incentivazione per l'ospitalità, il trekking, lo sport outdoor, la didattica e l'educazione ambientale.

2.- In tali zone valgono i divieti di cui all'Art. 34, all'Art. 35 comma 2 lett. c), f) e all'Art. 36 comma 2 lett. l).

3.- Le strutture che rientrano in tale zona devono redigere una specifica convenzione con l'Ente Parco, che definisce anche gli eventuali incrementi edilizi e vincola il proprietario a limitare, per almeno dieci anni, l'utilizzazione delle strutture interessate alla sola destinazione ricettiva indicata nella convenzione stessa, stabilendo che l'eventuale inottemperanza sia sanzionata alla stregua delle opere edilizie realizzate senza titolo.

4.- Gli indirizzi e criteri per la riqualificazione delle attività ricettive sono i seguenti:

- ✓ Individuazione delle strutture ricettive che necessitano di interventi di riqualificazione funzionale ed ambientale e di quelle suscettibili di eventuali incrementi rispetto all'attività in essere, attraverso la definizione di criteri e parametri per l'adeguamento funzionale delle attività esistenti sia in termini di servizi e attrezzature complementari all'esercizio dell'attività sia di incremento della superficie ricettiva complessiva finalizzata al

raggiungimento di una capacità minima di esercizio nonché all'adeguamento degli spazi esistenti a quanto richiesto dalla normativa vigente di settore.

- ✓ Definizione di requisiti per la riqualificazione e l'ampliamento delle strutture esistenti, quali:
 - interventi di riqualificazione energetica attraverso l'adozione di specifiche soluzioni tipologiche, costruttive ed impiantistiche (bioarchitettura, energie rinnovabili, ecc.);
 - interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica rivolto a garantire l'inserimento degli interventi nel contesto dell'area protetta e la mitigazione delle situazioni esistenti;
 - individuazione di spazi, strutture, attività oggetto di potenziale convenzionamento con l'Ente per lo svolgimento di attività di informazione ed educazione ambientale o altre attività coerenti con le finalità dell'area protetta;
 - individuazione delle necessarie dotazioni di standard pubblici e privati in relazione all'attività svolta;
- ✓ individuazione di eventuali interventi di sistemazione ambientale e naturalistica in ambiti interessati dall'attività ricettiva o ad essa limitrofi, da realizzare e gestire attraverso specifici accordi e convenzionamenti (p. es. manutenzione di sentieri, gestione di aree forestali e/o aree attrezzate di uso pubblico, ecc.).

Tutti gli interventi dovranno essere attuati nell'ambito di un rapporto convenzionato con l'Ente che garantisca il mantenimento della destinazione d'uso ricettiva e la realizzazione dei servizi di interesse pubblico previsti, nonché il periodo minimo di apertura della struttura al fine di incentivare la destagionalizzazione dell'offerta turistica.

5.- La disciplina degli interventi è differenziata in relazione alle diverse tipologie di strutture ricettive presenti, in particolare:

- a) Strutture ricettive alberghiere, Residenze Turistico Alberghiere (RTA) e Residence;
- b) Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione;
- c) Campeggi.

5.1.- STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE e RTA

Per tali strutture sono definiti gli interventi ammissibili ed il loro dimensionamento, sia per quanto riguarda la capacità ricettiva che le attività complementari ed i servizi connessi. Tutti gli interventi sono finalizzati all'adeguamento e al miglioramento dell'offerta ricettiva e all'ampliamento dei servizi nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici dell'area protetta ed in coerenza con le indicazioni del Piano del Parco.

CAPACITA' RICETTIVA:

Sono ammessi interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia con le limitazioni di seguito riportate.

Gli ampliamenti sono ammessi:

- a. per interventi di adeguamento funzionale che comprendono anche quelli finalizzati all'ampliamento delle singole unità ricettive (camere) in relazione alle specifiche categorie alberghiere ovvero fino al raggiungimento delle seguenti superfici minime:
 - 14 mq + bagno per camera doppia in categoria 3 stelle o inferiore,
 - 20 mq + bagno per camera doppia in categoria 4 stelle,
 - 24 mq + bagno per camera doppia in categoria 5 stelle o superiore;
- b. ai fini del miglioramento della qualità complessiva e di incentivare il passaggio delle strutture alberghiere alla categoria di classificazione superiore sono consentiti incrementi una tantum della capacità ricettiva attraverso l'aumento delle unità ricettive (camere) con i seguenti parametri:
- c. per strutture che dispongono di meno di 25 camere l'incremento è ammesso per non oltre il 30% delle camere esistenti al momento dell'adozione del presente Piano;
- d. per strutture che dispongono tra 25 e 50 camere l'incremento è ammesso per non oltre il 20% delle camere esistenti al momento dell'adozione del presente Piano;
- e. per le strutture che possiedono oltre 50 camere sono ammessi incrementi di ricettività fino ad un massimo di 60 camere totali.

I suddetti ampliamenti non potranno in ogni caso essere complessivamente superiori a 1.000 mc.

SERVIZI ED ATTREZZATURE COMPLEMENTARI:

Sono consentiti interventi finalizzati all'adeguamento dei servizi e delle attrezzature complementari allo svolgimento dell'attività ricettiva, quali Servizi ad attrezzature comuni (sala bar e ristorante, sala meeting e per eventi/proiezioni/attività ludiche, spazi benessere/fitness, spazi per attività sportive, servizi igienici delle aree comuni)

e Spazi per la gestione/amministrazione (magazzini, lavanderia, spogliatoi del personale ed altri locali di servizio, uffici e locali amministrativi, foresteria personale).

A tal fine sono ammessi interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia o, laddove sia dimostrata l'impossibilità di ampliamento o per ragioni strutturali o in quanto evidentemente antieconomico, è possibile la realizzazione di nuove strutture, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

I suddetti interventi non potranno in ogni caso essere complessivamente superiori a 1.500 mc.

5.2.- STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE CON LE CARATTERISTICHE DELLA CIVILE ABITAZIONE

Per le strutture ricettive extra alberghiere (Bed and breakfast, affittacamere, case vacanza) vale la disciplina definita dal Piano del Parco per il patrimonio edilizio residenziale. L'esercizio di tali attività è ammesso attraverso interventi di recupero e riconversione funzionale del patrimonio edilizio esistente con destinazione residenziale. Gli interventi ammessi sui singoli edifici sono determinati dalla specifica disciplina di zona e/o dalle eventuali prescrizioni e vincoli esistenti relative al patrimonio edilizio di interesse storico architettonico.

5.3.- CAMPEGGI

Per tali strutture sono definiti gli interventi ammissibili ed il loro dimensionamento per quanto riguarda le attività complementari ed i servizi connessi. Tutti gli interventi sono finalizzati all'adeguamento e al miglioramento dell'offerta ricettiva e all'ampliamento dei servizi al turista nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici dell'area protetta ed in coerenza con le indicazioni del Piano del Parco.

Eventuali aumenti della capacità ricettiva dovranno essere valutati in sede di progetto convenzionato, sulla base di un Piano Aziendale relativo alle singole strutture che individui nel dettaglio le specifiche esigenze ed i relativi dimensionamenti. I suddetti interventi non potranno in ogni caso essere complessivamente superiori a 1.000 mc.

SERVIZI ED ATTREZZATURE COMPLEMENTARI

Sono consentiti interventi finalizzati all'adeguamento dei servizi e delle attrezzature complementari allo svolgimento dell'attività ricettiva, quali Servizi ad attrezzature comuni (sala bar e ristorante, sala meeting e per eventi/proiezioni/attività ludiche, spazi benessere/fitness, spazi per attività sportive, servizi igienici delle aree comuni) e Spazi per la gestione/amministrazione (magazzini, lavanderia, spogliatoi del personale ed altri locali di servizio, uffici e locali amministrativi, foresteria personale).

A tal fine sono ammessi interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia o, laddove sia dimostrata l'impossibilità di ampliamento o per ragioni strutturali o in quanto evidentemente antieconomico, è possibile la realizzazione di nuove strutture.

I suddetti interventi non potranno in ogni caso essere complessivamente superiori a 1.500 mc.

TITOLO IV - INTERVENTI EDILIZI ED INFRASTRUTTURALI

CAPO I – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Art. 40 - Generalità sugli interventi di natura edilizia

- 1.- La disciplina delle presenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco si coordina e si integra con quella del Regolamento.
- 2.- Per la definizione delle categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente, gli Strumenti urbanistici e gli Atti di governo del territorio dei singoli comuni nel territorio facente parte del Parco si adeguano alle definizioni di cui al testo Unico dell'Edilizia – D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e alla normativa specifica vigente in materia.
- 3.- I Regolamenti edilizi dei singoli Comuni si adeguano alle presenti norme.

Art. 41 - Interventi edilizi, attività edilizie libere e attività con nulla osta

- 1.- Gli interventi edilizi realizzabili nel territorio del Parco e citati nei commi seguenti sono quelli definiti all'art.3 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.
- 2.- Gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere eseguiti senza richiesta di nulla osta e necessitano di semplice comunicazione preventiva ai fini dell'esercizio del controllo territoriale.
- 3.- Per gli altri interventi il proponente l'intervento provvede a trasmettere all'Ente Parco l'istanza di nulla osta.

Art. 42 – Altre attività edilizie libere

1.- Gli interventi elencati di seguito possono essere eseguiti senza richiesta di nulla osta e necessitano di semplice comunicazione preventiva, ai fini dell'esercizio del controllo territoriale:

- Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
- Elementi di arredo urbano (pensiline, paline di fermata, panchine, fioriere, orologi, tabelloni segnaletici o promozionali del Parco, ecc.), segnaletica di indicazione, insegne, targhe, bacheche.

2.- Sono liberamente esercitabili le seguenti attività edilizie:

- Interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili;
- Interventi di:
 - ripassatura e sostituzione del manto di copertura con possibile sostituzione o integrazione degli elementi deteriorati,
 - riparazione, rifacimento o nuova realizzazione dei sistemi di coibentazione e di impermeabilizzazione,
 - riparazione o sostituzione di canali di gronda e pluviali con elementi aventi le stesse caratteristiche, a condizione che vengano effettuati con soluzioni e modalità di intervento che garantiscano la permanenza e l'integrità dei siti di rifugio e riproduzione della fauna protetta (principalmente avifauna, ad esempio rondini, rondoni, balestrucci, chiroterofauna, erpetofauna);
- Interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso;
- Realizzazione di tettoia – porticato di pertinenza delle abitazioni o di attività turistiche commerciali, così come meglio definiti nei successivi articoli;
- Realizzazione e/o ripristino di muri a secco;
- Realizzazione di muri di contenimento in pietra e/o in c.a. di altezza fuori terra inferiore a metri 1,50 a condizione che la somma dei volumi di scavo e riporto non sia superiore a metri cubi 1 per ogni metro lineare di muro da realizzare;
- Manutenzione di recinzione esistente già autorizzata dalla competente Amministrazione Comunale e dall'Ente Parco;
- La posa di serbatoi interrati che comportano scavi fino a 3 metri cubi;
- Opere che consistono in irrilevanti modifiche di prospetto ai sensi del vincolo;
- Opere che riguardano modifiche interne di diversa distribuzione degli spazi senza incremento di unità immobiliari;
- Manutenzione, sostituzione di allaccio ad opere tecnologiche (Energia elettrica, Telefono, Fognatura);
- Richiesta di accertamento di conformità per le opere che rientrano nella casistica sopra elencata;
- Nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti, installazione di piccoli impianti per la produzione d'energia alternativa solo ed esclusivamente sulle coperture degli edifici.

3.- Sono liberamente esercitabili le seguenti attività su viabilità esistente:

- Manutenzione ordinaria di viabilità esistente che non comporti modifiche dell'ampiezza e della tipologia del piano viario né risagomatura delle scarpate;
- Manutenzione del verde compreso taglio e/o potatura dei rami aggettanti sulla viabilità;
- Manutenzione, ripristino, realizzazione di opere di regimazione idraulica quali: fossette laterali, sciacqui trasversali, attraversamenti ad esclusione di quelli che comportino interventi su impluvi.

Art. 43- Interventi su edifici di interesse culturale, storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale

- 1.- Tutti gli immobili dichiarati d'interesse culturale non sono suscettibili di demolizione.
- 2.- Su detti immobili in tutte le Zone di Parco sono ammissibili interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo.
- 3.- Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo possono essere eseguiti previo nulla osta dell'Ente Parco e devono osservare le seguenti indicazioni:
 - rispettare la sagoma e la volumetria dell'edificio preesistente come storicamente accertato,
 - rispettare l'impianto strutturale e mantenerne i caratteri tecnologici e costruttivi;
 - rispettare i caratteri distributivi e i rapporti spaziali e geometrici dell'edificio, con particolare riferimento alla forma, alla dimensione e agli elementi architettonici delle bucaure;
 - essere finalizzati all'eliminazione o alla riorganizzazione in forme compatibili delle eventuali superfetazioni di epoca recente e di tutti gli elementi architettonici, tecnologici e di finitura che contrastino con i caratteri tipologici ed ambientali dominanti,
 - prevedere, in caso di ricostruzione parziale di edifici in muratura di pietra, l'impiego di pietra locale e comunque l'integrazione con materiali analoghi, anche se di diversa provenienza.
- 4.- Previo nulla osta rilasciato dall'Ente Parco sono ammesse le ricostruzioni edilizie degli edifici storici in pietra in stato di ruderi, qualora non in contrasto con gli usi e gli interventi ammissibili nelle singole Zone. La ricognizione dei resti deve consentire di identificare con certezza le dimensioni generali in pianta ed in alzato, la conformazione della copertura, la forma, il numero e la posizione delle aperture che l'edificio possedeva nel suo assetto originario, o meglio nel suo "ultimo" assetto edilizio, immediatamente precedente la condizione di rudere.
- 5.- Gli interventi di ricostruzione¹ sono ammissibili solo nel caso in cui siano soddisfatti i seguenti requisiti:
 - dell'edificio sia presente idonea documentazione che consenta di definire la linea di imposta del tetto, da assumere come riferimento inderogabile per la determinazione dell'altezza della nuova costruzione;
 - le altezze non devono superare quelle individuate dalla esistente linea di imposta del tetto;
 - non sono ammessi interventi di demolizione delle murature residue che in ogni caso, salvo situazione di imminente pericolo di crollo, opportunamente documentate, devono essere conservate e consolidate;
 - non sono ammessi interventi di ribassamento del piano di calpestio originario, esterno od interno agli edifici;
 - non sono ammessi interventi per la realizzazione di scannafossi, scavi od altre opere comunque assimilabili, ad eccezione di quelli strettamente necessari per gli eventuali interventi di consolidamento delle fondazioni;
 - i solai, sia quelli orizzontali di calpestio che quelli inclinati di copertura devono essere del tipo tradizionale, con struttura lignea in travi e travicelli di castagno e scempiato in legno o mezzane;
 - le aperture devono essere in numero e forma desumibile dalla ricostruzione filologica dell'edificio, non possono essere in nessun caso risultare eccedenti la quantità presente nelle stesse tipologie esistenti.
- 6.- La legittimità dei fabbricati deve essere adeguatamente documentata da titoli abilitativi o altri atti pubblici, atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore al 31/12/2022, posizione catastale quale risulta alla data di adozione del Piano del Parco. In caso d'usi in contrasto con le determinazioni di Zona, sul rudere è possibile fare interventi solo per il mantenimento della testimonianza, in base al suo valore storico, e con specifico nulla osta.

Art. 44- Manufatti temporanei e ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di Programma aziendale

- 1 – Fatta eccezione per le Zone A di riserva integrale e per le Zone B di riserva generale orientata, è consentita agli imprenditori agricoli la realizzazione di manufatti aziendali temporanei, per periodi superiori a due anni, per lo svolgimento delle attività agricole, a condizione che:
- a) non abbiano superficie utile lorda superiore a 15 mq;
 - b) siano realizzati con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie;
 - c) non comportino alcuna trasformazione permanente del suolo.

¹ Riconducibili alla ristrutturazione edilizia, cfr. articolo 3 Testo unico.

2.- L'installazione dei manufatti temporanei è soggetta a nulla osta preventivo dell'Ente Parco.

Art. 45- Strutture per la balneazione

1.- Nelle Zone C e D del Parco è ammessa la realizzazione di "strutture per la balneazione", riferite agli esercizi in possesso di concessione demaniale rilasciata dalle competenti amministrazioni comunali, come disciplinato dal Regolamento del Parco. Nelle more dell'approvazione del Regolamento potranno essere rinnovate le autorizzazioni temporanee precedentemente rilasciate.

CAPO II – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Art. 46– Interventi sulle strade

1.- Gli interventi di apertura di nuove strade sono vietati nelle Zone A, B e C del Piano del Parco.

2.- Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Ente Parco:

- a, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade pubbliche e private esistenti nelle Zone A, B e C,
- b, gli interventi di realizzazione di variazioni di tracciato delle strade esistenti, comunque vietati in Zona A.

3.- I criteri di esecuzione degli interventi sulla viabilità sono dettagliati nel Regolamento del Parco.

Art. 47 – Impianti ed infrastrutture tecnologiche: attività non consentite, interventi ammessi e modalità di realizzazione

1.- L'impianto di nuove linee aeree nel territorio del Parco è vietato, salvo nei casi in cui sia dimostrata l'impraticabilità di soluzioni tecnologiche alternative alle linee interrato, le quali non dovranno in ogni caso comportare alterazioni al sistema terrazzato, dei manufatti del paesaggio agrario e naturale esistente. Ove possibile, le linee aeree dovranno seguire i tracciati stradali esistenti.

2.- Sono consentiti interventi di potenziamento e riattamento di linee esistenti, condizionati alla previsione di adeguate opere di mitigazione dell'impatto paesistico e ambientale.

Nelle ZPS è d'obbligo la messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree a media e a bassa tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione.

3.- Sono consentiti il rinnovo e l'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti.

4.- la nuova collocazione di impianti fissi di radioemissioni di segnali per TV, radio, telefonia cellulare e simili è consentita nel Parco, previo nulla osta dell'Ente, ad esclusione delle zone A, B e delle aree limitrofe ad emergenze storico - architettoniche e naturalistiche, fatto salvo quanto disciplinato al comma successivo. Per l'installazione di nuovi impianti gli enti gestori dovranno provvedere a redigere e presentare all'approvazione del Parco un piano organico di tutte le installazioni. Dovrà essere in ogni caso garantito il corretto inserimento paesistico e ambientale dei manufatti tecnici.

5.- In zona A e B, per ragioni di sicurezza, potrà essere autorizzata la collocazione di impianti fissi di radioemissioni di segnali per telefonia cellulare e simili, esclusivamente a seguito di presentazione di un piano organico di tutte le installazioni.

TITOLO V – INTERVENTI FORESTALI

Art. 48 – Interventi forestali, attività forestali libere e attività con nulla osta

1.- Sono soggetti al nulla osta dell'Ente Parco tutti gli interventi che sono subordinati a dichiarazione o ad autorizzazione, ai sensi della normativa forestale vigente.

2.- Sono soggetti al nulla osta dell'Ente Parco tutti gli interventi forestali da eseguirsi nelle aree ricadenti in Zona A del Piano del Parco.

3.- Sono, inoltre, soggetti al nulla osta dell'Ente Parco tutti gli interventi che pur compresi nell'Art. 50 (Interventi soggetti a comunicazione preventiva all'Ente Parco condizionati da ulteriori prescrizioni e non soggetti al nulla osta) delle presenti norme, vengono eseguiti senza rispettare le ulteriori prescrizioni riportate.

4.- Non sono soggetti al nulla osta dell'Ente Parco, ma a semplice comunicazione preventiva, tutti gli interventi che sono compresi nell'Art. 49 (Interventi soggetti a comunicazione preventiva all'Ente Parco e non soggetti al nulla osta) e nell'Art. 50 (Interventi soggetti a comunicazione preventiva all'Ente Parco condizionati da ulteriori prescrizioni e non soggetti al nulla osta) delle presenti norme.

Art. 49 – Interventi soggetti a comunicazione preventiva all'Ente Parco e non soggetti al nulla osta

Gli interventi elencati di seguito possono essere eseguiti senza richiesta di nulla osta e necessitano di semplice comunicazione preventiva, ai fini dell'esercizio del controllo territoriale:

- la potatura;
- le seguenti opere connesse al taglio dei boschi:
 - nelle strade, piste, piazzali ed imposti permanenti esistenti è liberamente esercitabile la manutenzione ordinaria che non comporta modificazioni delle dimensioni delle opere o la risagomatura andante delle scarpate;
 - nei sentieri e mulattiere è liberamente esercitabile la manutenzione del fondo e delle scarpate destinata a consolidare e rendere agibile il tracciato esistente;
- le seguenti opere e movimenti di terreno connessi alla coltivazione e alla sistemazione dei terreni agrari e forestali:
 - lavori di manutenzione quali:
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere costituenti la sistemazione idraulico-agraria dei terreni, in particolare fosse, fossette, muri a secco, cigliani;
 - nella viabilità poderale e interpoderale, la manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale, a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate;
 - nella viabilità poderale e interpoderale, la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato;
 - altre opere e movimenti di terreno quali:
 - nei terreni soggetti a periodica lavorazione, modesti interventi di livellamento del terreno che interessino al massimo uno spessore di terreno di 50 centimetri ed un volume massimo di 3 metri cubi di terreno, a condizione che non comportino trasformazione di destinazione dei terreni;
 - la realizzazione di fosse e fossetti necessari alla corretta regimazione delle acque superficiali.

Art. 50– Interventi soggetti a comunicazione preventiva all'Ente Parco condizionati da ulteriori prescrizioni e non soggetti al nulla osta

Gli interventi elencati di seguito possono essere eseguiti senza richiesta di nulla osta e necessitano di semplice comunicazione preventiva, ai fini dell'esercizio del controllo territoriale, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni della vigente normativa in materia forestale e le prescrizioni riportate nel Regolamento del Parco:

- Taglio del ceduo, in soprassuoli di età superiore al turno minimo previsto e inferiore a 36 anni, su superfici fino a 1.000 mq;
- Taglio di avviamento all'alto fusto nei cedui, su superfici fino a 1.000 mq;
- Taglio di diradamento, su superfici fino a 1.000 mq;
- Nei castagneti da frutto attualmente in produzione:
 - la capitozzatura delle piante vecchie ed adulte per rinverdirne la chioma e delle piante giovani, per prepararle all'innesto;
 - l'esecuzione d'innesti;
 - la potatura di produzione e di ringiovanimento;
 - il taglio dei polloni di castagno e delle piante di castagno non da frutto;



- la formazione e il ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbiti;
 - il taglio della vegetazione arbustiva invadente, nonché la ripulitura totale della superficie da foglie, ricci, rami e altri materiali, allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne.
- Nelle sugherete attualmente in produzione, il taglio della vegetazione arbustiva invadente.

TITOLO VI – RETE NATURA 2000

Art. 51 - Piani di Gestione dei siti N2000

1.- L'Ente Parco redige i Piani di Gestione dei siti N2000 conformemente alle indicazioni di competenza della Regione Toscana e del Ministero competente e coerentemente a quanto previsto dal presente Piano; il Piano di Gestione approvato integra la disciplina prevista dal presente Piano per le diverse zone.

2.- L'Ente Parco aggiorna i Piani di Gestione dei siti N2000 sulla base di approfondimenti conoscitivi e delle attività di monitoraggio. Tali aggiornamenti non costituiscono variante al Piano del Parco.